

REGOLAMENTO UNICO DELLA PREVIDENZA FORENSE

(Delibera del Comitato dei Delegati del 23 maggio 2024 – Approvato con Ministeriale del 27 settembre 2024 – G.U. Serie Generale n. 238 del 10 ottobre 2024)

- INDICE -

TITOLO I

Dell'iscrizione, retrodatazione, cancellazione e sospensione

Art.1 Iscrizione obbligatoria alla Cassa	pag. 1
Art.2 Obbligo di comunicazione di iscrizione in un Albo professionale	pag. 2
Art.3 Retrodatazione della iscrizione alla Cassa	pag. 2
Art.4 Facoltà di iscrizione degli ultraquarantenni	pag. 3
Art.5 Iscrizione facoltativa alla Cassa dei Praticanti Avvocati	pag. 4
Art.6 Cancellazione dalla Cassa	pag. 5

TITOLO II

Del Modello 5

Art.7 L'obbligo della comunicazione - Modello 5	pag. 5
Art.8 Contenuto, compilazione ed invio del Modello 5	pag. 7
Art.9 Sospensione amministrativa e sanzioni disciplinari	pag. 7

Art.10 Modello 5 bis - Comunicazione per le Associazioni tra Professionisti	pag. 8
Art.11 Elementi essenziali della comunicazione	
Comunicazione incompleta, errata o non conforme al vero	pag. 9
Art.12 Comunicazione del reddito professionale	pag. 9
Art.13 Comunicazione del volume di affari	pag. 10
Art.14 Comunicazione delle definizioni per anni anteriori a seguito di accertamento	pag. 10
Art.15 Dichiarazioni integrative o rettifica di comunicazioni non conformi al vero	pag. 11

TITOLO III

Delle norme specifiche per le Società tra Avvocati

Art.16 Contributo integrativo	pag. 12
Art.17 Adempimenti dei Consigli degli Ordini	pag. 13
Art.18 Comunicazioni per le Società tra Avvocati – modello 5 ter	pag. 13
Art.19 Contenuto, compilazione, calcolo ed invio del modello 5 ter	pag. 14
Art.20 Elementi essenziali del modello 5 ter.	
Comunicazione incompleta, errata o non conforme al vero	pag. 15
Art.21 Rettifica delle comunicazioni non conformi al vero o conseguenti	
ad accertamenti fiscali definitivi per anni precedenti	pag. 16
Art.22 Modalità di pagamento dei contributi integrativi	pag. 17
Art.23 Contributo soggettivo	pag. 17
Art.24 Inadempimenti sanzionati	pag. 18
Art.25 Applicazione delle sanzioni	pag. 18
Art.26 Infrazione all’obbligo di comunicazione	pag. 19
Art.27 Sanzione per omesso versamento dei contributi, il cui obbligo sia stato	
accertato a seguito di controlli incrociati con il fisco o da rettifiche di dati	
reddituati	pag. 19
Art.28 Responsabilità dei soci iscritti	pag. 20

TITOLO IV

Dei Contributi

Art.29 Tipologia dei Contributi	pag. 20
Art.30 Contributo soggettivo di base	pag. 21
Art.31 Contributo integrativo	pag. 21
Art.32 Contributo di maternità	pag. 22
Art.33 Contributo soggettivo modulare volontario	pag. 23
Art.34 Rivalutazione	pag. 23
Art.35 Variabilità dei contributi	pag. 24
Art.36 Restituzione dei contributi	pag. 24
Art.37 Contributi minimi, contributo di maternità e agevolazioni per i primi anni di iscrizione	pag. 24
Art.38 Riscossione dei contributi minimi e di maternità	pag. 25
Art.39 Integrazione volontaria del contributo minimo soggettivo	pag. 25
Art.40 Esonero temporaneo dal versamento del contributo minimo soggettivo	pag. 26
Art.41 Modalità di pagamento dei contributi in autoliquidazione	pag. 27
Art.42 Effetti della intervenuta prescrizione dei contributi	pag. 29
Art.43 Rendita vitalizia	pag. 29

TITOLO V

Degli istituti particolari

Capo I

Del Riscatto

Art.44 Soggetti legittimati	pag. 31
Art.45 Anni riscattabili	pag. 32
Art.46 Effetti del riscatto	pag. 33

Art.47 Onere per il riscatto	pag. 33
Art.48 Presentazione della domanda	pag. 34
Art.49 Deliberazione sulla domanda	pag. 34
Art.50 Pagamento dei contributi	pag. 35
Art.51 Presentazione domanda di pensione in caso di riscatto	pag. 35
Art.52 Irrinunciabilità del riscatto	pag. 35
Art.53 Decorrenza della pensione e ricalcolo a seguito del riscatto	pag. 36

Capo II

Della ricongiunzione, della totalizzazione e del cumulo

Art.54 Ricongiunzione	pag. 36
Art.55 Totalizzazione	pag. 36
Art.56 Prestazioni in regime di cumulo	pag. 37
Art.57 Decorrenza	pag. 37
Art.58 Calcolo della quota a carico di Cassa Forense	pag. 38
Art.59 Regime contributivo dei pensionati mediante cumulo	pag. 38

TITOLO VI

Delle prestazioni previdenziali

Capo I

Art.60 Prestazioni previdenziali	pag. 39
---	----------------

Capo II

Dei soggetti con anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2024

Art.61 Pensione di vecchiaia	pag. 40
Art.62 Pensione di vecchiaia anticipata	pag. 40
Art.63 Pensione di anzianità	pag. 40
Art.64 Misura della pensione	pag. 41
Art.65 Determinazione della quota retributiva	pag. 41
Art.66 Disposizioni transitorie relative alla misura della pensione	pag. 42
Art.67 Pensione di vecchiaia contributiva	pag. 43

Capo III

Dei soggetti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2024

Art.68 Pensione unica di vecchiaia contributiva – requisiti	pag. 44
Art.69 Calcolo contributivo	pag. 45

Capo IV

Modulare, supplementi, integrazione al minimo

Art.70 Determinazione della quota modulare	pag. 46
Art.71 Supplementi di pensione	pag. 47
Art.72 Integrazione al trattamento minimo	pag. 47

Capo V

Delle pensioni di invalidità, inabilità ed indirette

Art.73 Pensione di inabilità	pag. 49
Art.74 Forma della domanda della pensione di inabilità	pag. 51
Art.75 Pensione di invalidità	pag. 51
Art.76 Forma della domanda della pensione di invalidità	pag. 53
Art.77 Norme comuni alle pensioni di inabilità e invalidità	pag. 53
Art.78 Esclusione, revoca e riduzione delle pensioni di invalidità e di inabilità	
Surroga della Cassa	pag. 56
Art.79 Pensioni di reversibilità e indirette	pag. 57
Art.80 Aumento dei trattamenti	pag. 58

TITOLO VII

Delle sanzioni

Art.81 Inadempimenti sanzionati	pag. 59
Art.82 Determinazione delle sanzioni	pag. 59
Art.83 Applicazione delle sanzioni	pag. 59
Art.84 Automatismo delle sanzioni	pag. 59
Art.85 Sanzioni per omissioni, comunicazioni non conformi al vero e per ritardi	pag. 60
Art.86 Omesso versamento di contributi in autoliquidazione	pag. 61
Art.87 Ritardato versamento di contributi in autoliquidazione	pag. 61
Art.88 Sanzioni per omesso versamento dei contributi, il cui obbligo sia stato accertato a seguito di controlli incrociati con il fisco	pag. 62
Art. 89 Omesso o ritardato versamento di contributi minimi	pag. 63
Art. 90 Interessi per omessi o ritardati pagamenti	pag. 63

Art. 91 Modalità di esazione	pag. 63
Art. 92 Informativa all'iscritto e formale contestazione dell'inadempimento	pag. 64
Art. 93 Accertamento per adesione	pag. 65
Art. 94 Regolarizzazione spontanea	pag. 65
Art. 95 Integrazione al minimo illegittimamente richiesta	pag. 65
Art. 96 Rateazione	pag. 66
Art. 97 Impugnazioni	pag. 67
Art. 98 Camera di Conciliazione	pag. 67

TITOLO VIII

Della disciplina speciale

Art. 99 Iscritti alla Cassa che assumono cariche pubbliche	pag. 67
Art. 100 Esercizio della facoltà	pag. 68
Art. 101 Esercizio annuale della facoltà	pag. 68
Art. 102 Esercizio della facoltà in sede di pensionamento	pag. 69
Art. 103 Rivalutazione del reddito	pag. 69

TITOLO IX

Delle norme finali ed entrata in vigore

Art. 104 Richiamo di articoli del presente Regolamento o di altre fonti normative	pag. 69
Art. 105 Ulteriori informazioni da parte di Cassa Forense	pag. 70
Art. 106 Richiesta di informazioni agli Uffici Fiscali	pag. 70
Art. 107 Entrata in vigore	pag. 70

TITOLO I
**Dell'iscrizione, retrodatazione,
cancellazione e sospensione**

Art. 1

Iscrizione obbligatoria alla Cassa

1. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli Avvocati iscritti agli Albi professionali forensi, fermo restando il disposto di cui all'art.4 della Legge n.141/1992.
2. L'iscrizione viene deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva della Cassa, con decorrenza dalla data di iscrizione all'Albo, non appena sia pervenuta comunicazione dell'iscrizione in un Albo forense.
3. Dell'avvenuta iscrizione alla Cassa deve essere data immediata comunicazione al professionista, unitamente all'indicazione dei termini per avvalersi dei benefici di cui all'art. 3 ed, eventualmente, dell'art. 4.
4. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi del comma 1, anche per gli iscritti agli Albi forensi che siano contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali. Tuttavia, essi sono tenuti al versamento dei contributi soggettivi e integrativi solo sulla parte di reddito e di volume d'affari relativi alla professione di Avvocato, fermo in ogni caso l'obbligo di corrispondere i contributi minimi.
5. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi del comma 1, anche per gli iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni di Magistrato Onorario. In tal caso, i contributi soggettivi ed integrativi saranno calcolati anche sulle indennità derivanti da tale incarico con modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, fermo in ogni caso l'obbligo di corrispondere i contributi minimi.
6. Per gli iscritti ad un Albo forense che esercitino l'attività professionale in modo concorrente o esclusivo in un altro Stato Membro della Unione Europea, si applicano i Regolamenti Comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009 per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile.

Art. 2

Obbligo di comunicazione di iscrizione in un Albo professionale

- 1.** I Consigli dell'Ordine e, per gli iscritti nell'Albo speciale, il Consiglio Nazionale Forense danno notizia alla Cassa delle iscrizioni agli Albi da essi deliberate entro e non oltre 30 giorni dalla delibera, esclusivamente in via telematica con le modalità e le procedure previste dalla Cassa.
- 2.** In caso di mancata ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa, successivamente all'iscrizione ad un Albo, l'Avvocato è tenuto comunque a registrarsi nell'apposita sezione del sito della Cassa, in un momento precedente alla presentazione della comunicazione obbligatoria di cui all'art. 7 (Modello 5) relativa all'anno di iscrizione all'Albo. L'iscrizione alla Cassa sarà poi deliberata ai sensi dell'art.1.
- 3.** I Consigli degli Ordini e, per gli iscritti nell'Albo speciale, il Consiglio Nazionale Forense danno notizia alla Cassa, con le stesse modalità e termini previsti al comma 1, dei provvedimenti di cancellazione, sospensione e di ogni altro provvedimento inerente la tenuta degli Albi.

Art. 3

Retrodatazione della iscrizione alla Cassa

- 1.** Gli iscritti agli Albi, dal momento della loro prima iscrizione alla Cassa, possono beneficiare della retrodatazione per un massimo di sei anni di iscrizione nel Registro dei Praticanti a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea in Giurisprudenza e con esclusione degli anni in cui il tirocinio professionale sia stato svolto, per più di sei mesi, contestualmente ad attività di lavoro subordinato.
- 2.** La facoltà di cui al comma 1 deve essere esercitata, mediante presentazione di apposita domanda alla Cassa, entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione.
- 3.** La domanda deve essere accompagnata dalla comunicazione prevista dall'art. 7, relativamente a tutti gli anni cui si vuole estendere l'efficacia dell'iscrizione.

4. L'interessato, a pena di decadenza dal diritto, entro dodici mesi dalla ricezione della comunicazione con cui la Cassa lo ammette al beneficio, deve procedere al pagamento in unica soluzione di tutti i contributi dovuti per gli anni oggetto di retrodatazione, fermo restando il contributo soggettivo minimo nella misura prevista dall'art. 37, comma 1. Entro il medesimo termine di dodici mesi l'interessato può chiedere la rateazione in tre rate annuali, con applicazione degli interessi al tasso dell'1,50% annuo. Gli eventuali ritardi nel rispetto del piano rateale comportano il ricalcolo degli interessi, al medesimo tasso, fino alla data dell'effettivo pagamento. L'interessato decade dal beneficio qualora non esegua tutti i pagamenti dovuti entro il termine di scadenza dell'ultima rata.

Art. 4

Facoltà di iscrizione degli ultraquarantenni

1. Gli Avvocati ed i Praticanti che alla data di decorrenza della prima iscrizione alla Cassa abbiano compiuto il quarantesimo anno di età possono ottenere i benefici di cui al successivo comma 3, con il pagamento di una speciale contribuzione pari al triplo dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, in misura piena, dell'anno di decorrenza della iscrizione per ciascun anno a partire da quello del compimento del trentanovesimo anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza di iscrizione, entrambi inclusi.

2. La facoltà di cui al comma 1 deve essere esercitata, mediante presentazione di apposita domanda alla Cassa, entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione.

3. I benefici per chi si avvale della facoltà di cui al comma 1 sono i seguenti:

- a) per le pensioni di inabilità o invalidità, l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini di cui agli artt. 73, comma 1, lett. c) e 75, comma 1. Devono, però, sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento di almeno 5 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa.

- b) per la pensione indiretta, l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini di cui all'art. 79, comma 7. Devono, però, sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento di almeno 10 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa;
- c) per le pensioni di vecchiaia, gli anni per i quali è stata pagata la contribuzione di cui al comma 1 valgono al solo fine di completare l'anzianità minima necessaria per acquisire il diritto a tale pensione.

4. L'interessato, a pena di decadenza dal diritto, entro dodici mesi dalla ricezione della comunicazione con cui la Cassa lo ammette al beneficio, deve procedere al pagamento in unica soluzione della speciale contribuzione. Entro il medesimo termine di dodici mesi l'interessato può chiedere la rateazione in tre rate annuali con applicazione degli interessi al tasso dell'1,50% annuo. Gli eventuali ritardi nel rispetto del piano rateale comportano il ricalcolo degli interessi, al medesimo tasso, fino alla data dell'effettivo pagamento. L'interessato decade dal beneficio qualora non esegua tutti i pagamenti dovuti entro il termine di scadenza dell'ultima rata.

Art. 5

Iscrizione facoltativa alla Cassa dei Praticanti Avvocati

1. L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per tutti gli iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati che siano in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza. Essa avviene a domanda degli aventi diritto con delibera della Giunta Esecutiva e può riguardare tutti gli anni del tirocinio professionale fino a un massimo di sei anni complessivi, a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea e ad eccezione di quelli in cui il Praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato.

2. L'interessato, a pena di decadenza dal diritto, entro dodici mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa, deve procedere al pagamento in unica soluzione di tutti i contributi dovuti per gli anni oggetto di iscrizione, fermo restando i contributi minimi nella misura prevista dall'art. 37, comma 1, lettera a) e b). Entro il medesimo termine di dodici mesi l'interessato può chiedere la rateazione in sei rate annuali con applicazione degli interessi al tasso dell'1,50% annuo. Gli eventuali ritardi nel rispetto del piano rateale comportano il ricalcolo degli interessi, al medesimo tasso, fino alla data dell'effettivo pagamento. L'interessato decade dal beneficio qualora non esegua tutti i pagamenti dovuti entro il termine di scadenza dell'ultima rata.

Art. 6 Cancellazione dalla Cassa

1. La cancellazione degli Avvocati dalla Cassa viene deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva a seguito di cancellazione dell'iscritto da tutti gli Albi forensi, nonché in caso di sua sospensione volontaria annotata nell'Albo ex art.20, commi 2 e 3 della Legge n. 247/2012.

2. La cancellazione dei Praticanti Avvocati dalla Cassa viene deliberata dalla Giunta Esecutiva:

- a) d'ufficio, in caso di cancellazione dell'iscritto dal Registro dei Praticanti non seguita dall'iscrizione all'Albo degli Avvocati;
- b) a domanda dell'interessato negli altri casi.

TITOLO II Del Modello 5

Art. 7 L'Obbligo della comunicazione – Modello 5

1. Tutti gli Avvocati che risultano iscritti, anche per frazione di anno, negli Albi professionali nell'anno anteriore a quello della dichiarazione, devono comunicare alla Cassa, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, in via telematica, entro il 30 settembre di ogni anno, l'ammontare del reddito professionale netto di cui all'art. 12, conseguito ai fini IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art. 13, conseguito ai fini dell'IVA, per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA.

2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli importi dichiarati. Deve, altresì, essere indicata la quota modulare volontaria relativa all'anno in corso. Tale indicazione può essere modificata, in corso d'anno, con apposita procedura telematica messa a disposizione dalla Cassa.

3. Nel caso di versamenti insufficienti essi andranno imputati, nell'ambito della prescrizione, prima ai contributi obbligatori, soggettivo, integrativo e di maternità e, quindi, ai contributi modulari volontari.

4. Relativamente al volume d'affari dei partecipanti ad Associazione di Professionisti si applicano i criteri di cui all'art. 31, commi 5 e 6.

5. La stessa comunicazione deve essere inviata dai Praticanti dall'anno successivo a quello di iscrizione alla Cassa.

6. Non costituisce motivo di esenzione dall'obbligo di invio della comunicazione la mancanza di una partita IVA, l'inesistenza di reddito o di volume d'affari, l'iscrizione al solo Albo speciale dei Cassazionisti, l'esistenza di situazioni di incompatibilità.

7. Gli Avvocati che esercitano la professione all'estero hanno l'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni se conservano l'iscrizione in un Albo italiano e devono indicare solo la parte di reddito o di volume d'affari soggetta a tassazione in Italia.

8. Gli Avvocati che si cancellano dagli Albi o si sospendono volontariamente dall'esercizio professionale con annotazione nell'Albo ex art. 20, commi 2 e 3, Legge n. 247/2012, e i Praticanti che si cancellano dalla Cassa hanno l'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni anche nell'anno successivo a quello della cancellazione o sospensione volontaria.

Art. 8

Contenuto, compilazione ed invio del Modello 5

1. La Cassa predispone il modulo telematico, fornendo all'iscritto le istruzioni per la sua compilazione on-line. L'iscritto provvede alla compilazione ed all'invio attraverso la sezione Accessi Riservati - posizione personale della Cassa.

2. Il modulo telematico contiene:

- a) le generalità complete del dichiarante e il Foro di appartenenza;
- b) il codice fiscale;
- c) ogni altro dato identificativo.

Il dichiarante deve indicare:

- a) l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF;
- b) il volume di affari IVA;
- c) la percentuale del contributo modulare volontario, anche se pari a zero.

Il sistema informatico provvede al calcolo del contributo soggettivo dovuto a saldo e del contributo integrativo dovuto a saldo, nonché dell'eventuale contributo modulare ove indicato.

3. La Cassa può, inoltre, richiedere di indicare altri dati ritenuti utili dal Consiglio di Amministrazione.

4. Le modalità di invio telematico stabilite dal Consiglio di Amministrazione devono garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, oltre che l'identità del dichiarante.

Art. 9

Sospensione amministrativa e sanzioni disciplinari

1. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione di una diffida notificata a cura della Cassa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna su casella di posta certificata, la perdurante omissione della comunicazione di cui all'art.7 viene segnalata dalla Cassa al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto ai fini della sospensione dello stesso dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell'Ordine con le forme del procedimento di cui all'art. 29, comma 6, della Legge n.247/2012, fatto salvo il disposto dell'art. 50 della medesima legge. La sospensione è revocata quando l'interessato dimostra di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta.

2. Nel caso di iscritti al solo Albo Speciale per il Patrocinio avanti le Corti Superiori, la segnalazione di cui al comma 1 va eseguita nei confronti del Consiglio Nazionale Forense.

Art. 10

Modello 5 bis – Comunicazione per le Associazioni tra Professionisti

1. Gli obbligati alla comunicazione di cui all'art. 7 che partecipino ad associazioni professionali, devono comunicare anche i redditi ed il volume d'affari della intera associazione, negli stessi termini previsti dal medesimo art. 7.

2. La comunicazione, da inviare con lettera raccomandata o in via telematica, secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, può essere sottoscritta anche da uno solo degli associati, se obbligato ex art. 7, o da chi ne abbia la rappresentanza.

3. La comunicazione deve contenere:

- a) la denominazione;
- b) il cognome e nome di tutti gli associati, compresi quelli iscritti ad Albi, Elenchi o Registri diversi da quelli forensi;
- c) l'ordine territoriale di iscrizione dei singoli associati;
- d) la sede della associazione;
- e) il numero di codice fiscale o di partita IVA della associazione;
- f) il numero di codice fiscale dei singoli associati;
- g) le quote di partecipazione agli utili dei singoli associati;
- h) le quote di volume d'affari da attribuire ai singoli in conformità a quanto prescritto nell'art. 31, commi 5 e 6.

4. Nella comunicazione per le associazioni, devono essere indicate le somme complessive di redditi o di volumi d'affari di competenza di tutti gli associati iscritti alla Cassa, esclusi gli associati non iscritti ad alcun titolo, in quanto non iscritti ad un Albo forense o Praticanti non iscritti alla Cassa; devono inoltre essere indicati i redditi e i volumi d'affari imputati ai singoli.

5. La quota di volume di affari per ogni singolo associato, è pari alla percentuale degli utili spettanti al singolo professionista, nel senso che essa va attribuita calcolando sul volume di affari complessivo le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili per gli associati.

Art. 11

Elementi essenziali della comunicazione – Comunicazione incompleta, errata o non conforme al vero

1. La comunicazione priva di uno dei suoi elementi essenziali equivale a comunicazione omessa.

Sono essenziali:

- a) l'identificazione del dichiarante;
- b) l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF;
- c) l'ammontare del volume d'affari IVA.

2. La presentazione di dichiarazione in altra forma, se contenente i prescritti dati fiscali, è equiparata all'invio della comunicazione.

3. La comunicazione non è conforme al vero quando riporta come reddito denunciato ai fini dell'IRPEF o volume di affari IVA un importo diverso da quello dichiarato al fisco, salvo quanto previsto dai successivi artt.13 e 14.

4. Quando, su istanza o ricorso dell'interessato, il Consiglio di Amministrazione ritenga che la difformità dal vero della comunicazione sia dovuta ad errore materiale o scusabile non si fa luogo alla sanzione prevista dall'art. 85, salvo gli effetti dei ritardati pagamenti.

Art. 12

Comunicazione del reddito professionale

1. La comunicazione del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF deve riguardare il reddito prodotto nell'anno al quale la comunicazione si riferisce.

2. Il reddito dichiarato è quello risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche quale "reddito netto (o perdita) delle attività professionali".

3. Per i componenti di associazioni di professionisti, il reddito dichiarato è quello di partecipazione imputato al singolo professionista nell'apposito modello della dichiarazione ai fini IRPEF. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando alla associazione, sia in modo autonomo, il reddito da dichiarare è costituito dalla somma dei redditi dichiarati al fisco come reddito di partecipazione e come reddito individuale.

Art. 13

Comunicazione del volume di affari

1. La comunicazione deve riguardare il volume di affari relativo all'anno precedente. L'importo da dichiarare è quello risultante dalla dichiarazione IVA, detratto l'importo del contributo integrativo. I contribuenti minimi di cui all'art.1, commi 96/117 della Legge n.244/2007 e successive modifiche devono dichiarare la somma complessiva dei corrispettivi lordi fatturati.

2. Qualora l'attività professionale venga svolta in forma di associazione professionale si applicano i criteri di cui al comma 3 dell'art.12.

Art. 14

Comunicazione delle definizioni per anni anteriori a seguito di accertamento

1. Con la comunicazione devono essere specificati, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati, i redditi professionali definiti a seguito di accertamento ai fini dell'IRPEF ed i volumi di affari definiti a seguito di accertamento ai fini dell'IVA nell'anno anteriore a quello nel quale viene inviata la comunicazione.

2. Nella dichiarazione del reddito e del volume di affari definiti, a seguito di accertamento, deve essere specificato l'anno di produzione a cui la definizione si riferisce.

3. Il pagamento dei contributi dovuti a seguito di definizione, per anno o per anni anteriori a quello a cui si riferisce la comunicazione ordinaria, deve essere eseguito entro gli stessi termini dei contributi dovuti in eccedenza rispetto a quelli minimi, senza l'applicazione di penalità o interessi, se dichiarati e pagati tempestivamente e con le modalità indicate dalla Cassa nelle note illustrative annuali per la compilazione del Modello 5. La contribuzione di cui all'art. 33 non subisce modificazioni a seguito di accertamento.

4. Qualora a seguito di definizione, per una o più annualità anteriori a quella a cui si riferisce la comunicazione ordinaria, risulta che l'iscritto abbia effettivamente corrisposto alla Cassa contributi, obbligatori o volontari, maggiori di quelli effettivamente dovuti a norma degli articoli 30 e 31 o calcolati a norma dell'articolo 33, gli stessi, entro i termini di prescrizione, saranno imputati nell'ordine a contributi soggettivi, integrativi e di maternità, scaduti e non ancora corrisposti dall'iscritto. L'eventuale residuo sarà oggetto di restituzione su domanda dell'iscritto.

Art. 15

Dichiarazioni integrative o rettifica di comunicazioni non conformi al vero

1. Qualora, per il medesimo periodo di imposta, siano state presentate al fisco dichiarazioni integrative o rettificative che comportino variazioni degli imponibili Irpef e/o Iva rilevanti ai fini del calcolo della contribuzione obbligatoria dovuta alla Cassa, è fatto obbligo all'iscritto di comunicare, in via telematica, entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa o rettificativa, il nuovo volume di affari Iva nonché il nuovo reddito conseguito ai fini Irpef.

La comunicazione resa alla Cassa, oltre il termine indicato, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 85.

2. Il pagamento dei contributi dovuti a seguito di presentazione delle comunicazioni previste dal comma 1, per anno o per anni anteriori a quello a cui si riferisce la comunicazione ordinaria, deve essere eseguito entro gli stessi termini dei contributi dovuti in eccedenza rispetto a quelli minimi per l'anno corrente, senza applicazione di penalità o interessi, se dichiarati e pagati tempestivamente e con le modalità indicate dalla Cassa nelle note illustrative annuali per la compilazione del Mod. 5. Ai fini della contribuzione di cui all'art. 33 la rettifica è irrilevante e non comporta alcun obbligo o facoltà di integrazione.

3. Qualora a seguito di presentazione di dichiarazioni integrative o rettifica delle comunicazioni non conformi al vero, risulti che l'iscritto abbia effettivamente corrisposto alla Cassa contributi, obbligatori o volontari, maggiori di quelli effettivamente dovuti a norma degli articoli 30 e 31 o calcolati a norma dell'art. 33, gli stessi, entro i termini di prescrizione, saranno prioritariamente imputati ai contributi soggettivi, integrativi e di maternità, scaduti e non ancora corrisposti dall'iscritto. L'eventuale residuo sarà oggetto di restituzione su domanda dell'iscritto.

4. Coloro che per qualunque motivo abbiano reso alla Cassa una comunicazione non conforme al vero, possono provvedere alla rettifica dei dati errati entro tre mesi dal termine di cui al primo comma dell'art. 7, inviando una nuova comunicazione. Trascorso detto termine la rettifica sarà possibile solo nei modi di cui al comma 1 che precede.

5. Qualora la rettifica operata ai sensi del comma 1 o 4 comporti il versamento di maggiori contributi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 86, 87 e 90.

TITOLO III

Delle norme specifiche per le Società Tra Avvocati

Art. 16

Contributo integrativo

1. Le Società costituite ai sensi dell'art.4 bis della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, Società tra Avvocati iscritte nella sezione speciale dell'Albo degli Avvocati sono tenute ad applicare la maggiorazione percentuale relativa al contributo integrativo di cui all'art.11 della Legge 20 settembre 1980 n. 576 su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA.

2. L'ammontare complessivo della maggiorazione, ottenuta applicando la percentuale di cui al superiore punto 1 sull'intero volume annuo di affari prodotto ai fini IVA nell'anno di esercizio, deve essere versato a Cassa Forense dalla Società, a prescindere dall'effettivo pagamento eseguito dal cliente.

3. La maggiorazione percentuale è ripetibile nei confronti del cliente.

4. La maggiorazione percentuale è stabilita nella misura di cui all'art. 31, comma 7, fermo quanto previsto dall'art. 35.

Art. 17

Adempimenti dei Consigli degli Ordini

1. I Consigli degli Ordini danno notizia a Cassa Forense in via telematica, con le modalità e le procedure da questa previste, delle iscrizioni delle Società tra Avvocati nell'apposita Sezione Speciale dell'Albo entro e non oltre 30 giorni dall'adozione della delibera, unitamente alla documentazione analitica di cui all'art.4 bis della Legge n. 247/2012.

2. In caso di mancata ricezione di comunicazione da parte di Cassa Forense, la Società tra Avvocati è tenuta comunque a registrarsi nell'apposita sezione del sito di Cassa Forense prima dell'invio della comunicazione obbligatoria di cui al successivo articolo 18 (mod. 5 ter).

3. I Consigli degli Ordini comunicano a Cassa Forense con le stesse modalità e termini previsti al comma 1, i provvedimenti di cancellazione ed eventuali variazioni dei dati relativi alla Società tra Avvocati. In ogni caso le Società tra Avvocati al momento dell'invio del mod. 5 ter sono tenute a comunicare la cancellazione e le variazioni degli altri dati intervenute nell'anno precedente.

Art. 18

Comunicazioni per le Società tra Avvocati – modello 5 ter

1. Le Società tra Avvocati che risultano iscritte, anche se per frazione di anno, nella Sezione Speciale dell'Albo, devono comunicare in via telematica a Cassa Forense, entro il 30 settembre dell'anno successivo, il volume complessivo d'affari conseguito ai fini IVA, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Devono, inoltre, comunicare l'ammontare del reddito complessivo prodotto, anche se negativo, l'ammontare degli utili, anche non distribuiti, nonché i compensi spettanti a ciascun socio per l'anno precedente, secondo le modalità sopra stabilite.

2. La comunicazione della Società deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative o se il volume di affari IVA è inesistente.

3. Con la comunicazione devono essere specificati gli utili, il reddito prodotto ai fini fiscali ed il volume di affari conseguenti ad accertamenti fiscali divenuti definitivi nell'anno solare anteriore, qualora comportino variazioni degli importi dichiarati a Cassa Forense. Nella dichiarazione presentata a seguito di accertamento deve essere specificato l'anno di produzione a cui la definizione si riferisce.

4. Le Società tra Avvocati cancellate dall'apposita Sezione Speciale dell'Albo hanno l'obbligo di inviare la comunicazione anche nell'anno successivo a quello della cancellazione.

Art. 19

Contenuto, compilazione, calcolo ed invio del modello 5 ter

1. Cassa Forense predispone il modulo telematico, denominato mod.5 ter, fornendo le istruzioni per la sua compilazione on line alla Società dichiarante, che provvede all'invio attraverso la Sezione Accessi riservati del sito Internet di Cassa Forense.

2. Il modulo telematico contiene:

- a) la denominazione sociale della Società dichiarante, la data di costituzione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata ed il Foro di iscrizione;
- b) il codice fiscale e la partita IVA;
- c) ogni altro dato identificativo;
- d) il cognome, nome, ragione sociale, codice fiscale dei soci e per i soci avvocato, il Foro di appartenenza;
- e) l'indicazione del volume d'affari IVA al netto del contributo integrativo confluito nel valore dichiarato ai fini dell'IVA;
- f) l'indicazione degli utili del reddito prodotto ai fini fiscali anche non distribuiti, dalla Società;
- g) l'indicazione dei compensi versati a ciascun socio iscritto a Cassa Forense, nonché le percentuali di partecipazione agli utili di ogni socio, anche non iscritto a Cassa Forense;
- h) la percentuale di partecipazione agli utili complessiva dei soci non iscritti a Cassa Forense;
- i) le eventuali variazioni a seguito di accertamenti divenuti definitivi;
- j) l'eventuale cancellazione della Società tra Avvocati dalla Sezione Speciale dell'Albo intervenuta nel corso dell'anno precedente.

3. Cassa Forense può, inoltre, richiedere di indicare nella comunicazione altri dati, anche a fini statistici.

4. Il sistema informatico provvede al calcolo dei contributi dovuti a carico della Società tra Avvocati.

5. Le modalità di invio telematico stabilite dal Consiglio di Amministrazione devono garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, oltre che l'identità del dichiarante.

Art. 20

Elementi essenziali del modello 5 ter. Comunicazione incompleta, errata o non conforme al vero

1. La comunicazione priva di uno dei suoi elementi essenziali equivale ad omessa comunicazione. Sono elementi essenziali:

- a) l'identificazione della Società dichiarante con l'indicazione del Foro di iscrizione, della data di costituzione, del codice fiscale e della partita IVA, nonché dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- b) il cognome, nome, ragione sociale, codice fiscale dei soci iscritti a Cassa Forense;
- c) l'indicazione degli utili, anche se non distribuiti del reddito prodotto ai fini fiscali e del volume di affari IVA della Società;
- d) la percentuale di partecipazione agli utili di ogni socio iscritto a Cassa Forense e quella complessiva dei soci non iscritti a Cassa Forense;
- e) l'ammontare degli utili, anche se non distribuiti, del reddito prodotto ai fini fiscali, riferibili ad ogni socio iscritto a Cassa Forense e quella complessiva dei soci non iscritti a Cassa Forense, del volume di affari IVA e dei compensi versati a ciascun socio iscritto.

2. La presentazione di dichiarazione in altra forma, se contenente gli elementi essenziali, è equiparata all'invio della comunicazione.

3. La comunicazione non è conforme al vero quando riporta utili redditi o volumi di affari IVA diversi da quelli dichiarati al Fisco, fermo restando la detrazione del contributo integrativo dal volume d'affari IVA.

4. Nel caso in cui, su istanza o ricorso dell'interessato, il Consiglio di Amministrazione ritenga che la difformità dal vero della comunicazione sia dovuta ad errore materiale o scusabile non si fa luogo alla sanzione prevista dall'art. 85, salvo gli effetti dei ritardati pagamenti.

Art. 21

Rettifica delle comunicazioni non conformi al vero o conseguenti ad accertamenti fiscali definitivi per anni precedenti

1. Le Società tra Avvocati che, per qualunque motivo, abbiano reso alla Cassa una comunicazione non conforme al vero, possono provvedere alla rettifica dei dati errati entro tre mesi dal termine di cui al precedente art. 18, comma 1, inviando una nuova comunicazione.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, la rettifica sarà possibile solo se accompagnata da idonea documentazione fiscale.

3. Qualora la rettifica operata ai sensi del comma 2 del presente articolo comporti il versamento di maggiori contributi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 86, 87 e 90.

4. Nel caso di successiva definizione di redditi a seguito di accertamento divenuto definitivo ai fini dell'imposta sui redditi o del volume d'affari ai fini dell'IVA, i soci e la società, risultanti dalla comunicazione obbligatoria per l'anno di riferimento, restano obbligati al versamento dei relativi contributi ai sensi dei successivi articoli 22 comma 3 e 23 comma 5.

5. Qualora, a seguito di presentazione di dichiarazioni integrative e/o rettifica delle comunicazioni non conformi al vero, ovvero di accertamenti fiscali definitivi, risulta che la società abbia effettivamente corrisposto alla Cassa contributi obbligatori maggiori di quelli effettivamente dovuti a norma dell'art. 31, gli stessi, entro i termini di prescrizione, saranno prioritariamente imputati ai contributi integrativi scaduti e non ancora corrisposti dalla società. L'eventuale residuo sarà oggetto di restituzione a domanda.

Art. 22

Modalità di pagamento dei contributi integrativi

- 1.** Il pagamento dei contributi integrativi dovuti ai sensi del presente Regolamento deve essere eseguito dalla Società entro il termine del 30 settembre dell'anno di dichiarazione, con le modalità indicate dalla Cassa nelle note illustrative annuali per la compilazione del modello 5 ter, arrotondando l'importo dovuto all'euro più vicino.
- 2.** Il pagamento è dovuto ove l'importo ecceda euro 10,00.
- 3.** Il pagamento dei contributi integrativi dovuti a seguito di accertamento fiscale divenuto definitivo, per anno o per anni anteriori a quello a cui si riferisce la comunicazione prevista dall'art. 18 comma 1, deve essere eseguito dalla Società entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo con le modalità indicate dalla Cassa nelle note illustrative annuali per la compilazione del modello 5 ter. In tal caso non sono dovuti sanzioni o interessi.
- 4.** Nel caso di omissione o di ritardo nel pagamento dei contributi integrativi la Cassa provvede alla riscossione di quanto dovuto, oltre agli interessi e alle sanzioni, a mezzo ruoli o altri strumenti ritenuti idonei.

Art. 23

Contributo soggettivo

- 1.** Il reddito prodotto dalla Società tra Avvocati attribuibile al socio iscritto a Cassa Forense, nonché ogni altro provento da lui percepito, ivi compreso il compenso e le indennità ricevuti quale componente dell'organo amministrativo di gestione o controllo della Società tra Avvocati, sono equiparati, ai fini previdenziali, al reddito netto professionale e sono soggetti al contributo di cui agli artt. 30 e 33, a prescindere dalla loro qualificazione fiscale.
- 2.** Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, vanno computati gli utili maturati e gli altri proventi anche se non distribuiti ai soci, il reddito prodotto dalla società e i compensi e indennità ricevute dai soci sono determinati secondo le disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al DPR 22/12/1986, n. 917.

3. Il reddito come definito dal comma 1 del presente articolo dovrà essere comunicato dall'iscritto a Cassa Forense con il mod. 5 annuale, nei termini e con le modalità di cui al Titolo III.

4. I termini e le modalità di versamento del contributo soggettivo da parte di soci iscritti alla Cassa sono disciplinati dal Titolo IV.

5. In caso di accertamento fiscale divenuto definitivo, ai fini dell'imposta sul reddito, per anno o per anni anteriori a quello oggetto della comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 18 comma 1, i singoli soci che risultavano iscritti a Cassa Forense sono tenuti al pagamento del maggior contributo soggettivo dovuto in proporzione alla ripartizione degli utili e del reddito prodotto, previsti nell'anno oggetto dell'accertamento.

6. Il pagamento deve essere eseguito entro i termini previsti dal presente Regolamento.

Art. 24

Inadempimenti sanzionati

Sono sanzionati i seguenti inadempimenti:

- a) il ritardo, la rettifica tardiva di dati reddituali o il mancato invio del modello 5 ter;
- b) il ritardato o il mancato pagamento dei contributi dovuti.

Art. 25

Applicazione delle sanzioni

1. Per la determinazione delle sanzioni sulle irregolarità di cui al punto a) del precedente art. 24, si applicano le disposizioni di cui all'art. 85.

2. Per la determinazione delle sanzioni sulle irregolarità di cui al punto b) del precedente art. 24, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 86, 87 e 90.

3. Alle sanzioni disciplinate da questo Regolamento non si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

4. In deroga a quanto previsto nel comma 1, la Giunta Esecutiva ha facoltà di considerare giustificato un ritardo nell'invio del Modello 5 ter quando esso sia motivato da circostanze eccezionali.

5. Per la modalità di esazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui agli artt.91, 92, 93, 94 e 96.

Art. 26

Infrazione all'obbligo di comunicazione

1. Alle società costituite ai sensi dell'art. 4 bis della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 si applica quanto previsto all'art. 9, comma 2, Legge 11 febbraio 1992, n. 141 e dell'art. 9 nell'ipotesi di perdurante omissione nell'invio del modello 5 ter da parte della Società, ai fini dell'adozione dei provvedimenti da parte del Consiglio dell'Ordine competente di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione forense.

2. Ai soci iscritti agli Albi o Registri forensi componenti l'organo di gestione delle società, costituite ai sensi dell'art.4 bis della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, si applica quanto previsto all'art. 9, comma 2, Legge 11 febbraio 1992, n. 141 nell'ipotesi di perdurante omissione nell'invio del modello 5 ter da parte della Società, ai fini dell'adozione dei provvedimenti da parte del Consiglio dell'Ordine competente di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione forense.

Art. 27

Sanzione per omesso versamento dei contributi, il cui obbligo sia stato accertato a seguito di controlli incrociati con il fisco o da rettifiche di dati reddituali

1. Nell'ipotesi in cui si accerti che l'obbligato abbia reso a Cassa Forense comunicazioni non conformi al dichiarato fiscale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 88, commi 1, 2 e 3.

2. Nell'ipotesi in cui la Società rettifichi i dati reddituali ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'art. 85.

Art. 28

Responsabilità dei soci iscritti

1. I soci iscritti a Cassa Forense componenti l'organo di gestione sono tenuti al pagamento in solido con la società, delle sanzioni applicate per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento.

2. I soci iscritti ad Albi o a Registri forensi componenti l'organo amministrativo di gestione delle Società tra Avvocati sono assoggettati al disposto dell'art. 16 del Codice Deontologico Forense per quanto riguarda il corretto adempimento degli obblighi e oneri nei confronti di Cassa Forense.

Titolo IV Dei Contributi

Art. 29

Tipologia dei contributi

1. Sono dovuti alla Cassa in forza di quanto disposto dall'art.1, comma 3, del Decreto Legislativo n.509/1994 ed in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento i seguenti contributi:

- a) contributo soggettivo di base;
- b) contributo integrativo;
- c) contributo di maternità.

2. Gli iscritti possono, altresì, versare anche un contributo soggettivo modulare volontario ai sensi dell'art. 33.

Art. 30

Contributo soggettivo di base

1. Ogni iscritto alla Cassa è tenuto a versare, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un contributo soggettivo proporzionale al reddito professionale netto effettivamente prodotto nell'anno, ovvero risultante dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni.

Tale contributo, per l'anno 2025 è determinato come segue:

- a) aliquota del 16% per reddito sino a euro 130.000,00;
- b) aliquota del 3% per reddito eccedente euro 130.000,00.

2. La percentuale del contributo di cui al comma 1, lettera a), in considerazione delle esigenze di sostenibilità del sistema previdenziale Forense e di adeguatezza dei trattamenti, è rideterminato, ferma restando la rivalutazione del tetto reddituale prevista dal comma 3 dell'art. 34:

- a) nella misura del 17% per l'anno 2026;
- b) nella misura del 18% a partire dall'anno 2027.

3. A partire dal primo anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, i pensionati di vecchiaia, se iscritti ad un Albo forense e percettori di reddito da relativa attività, devono corrispondere il contributo di cui ai commi 1 e 2, sino al tetto reddituale annuo fissato alla lettera a) del comma 1, in misura pari al 12% del reddito professionale netto ai fini IRPEF. Per la parte di reddito eccedente il tetto reddituale di cui alla lettera a) dei commi 1 e 2, l'aliquota è del 3%.

Art. 31

Contributo Integrativo

1. Tutti gli Avvocati iscritti agli Albi nonché i Praticanti Avvocati iscritti alla Cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA.

2. I contribuenti che fruiscono di un regime fiscale di favore agevolato devono applicare la maggiorazione in fattura commisurandola al corrispettivo lordo dell'operazione.
3. L'ammontare complessivo delle maggiorazioni, corrispondente alla somma ottenuta applicando la percentuale di cui al comma 7 del presente articolo sull'intero volume annuo di affari prodotto ovvero sul totale lordo delle operazioni fatturate nell'anno per i soggetti di cui al comma 2, deve essere versato alla Cassa indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.
4. La maggiorazione è ripetibile nei confronti del cliente.
5. Le Associazioni tra Professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli Albi di Avvocato o Praticante iscritto alla Cassa.
6. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume di affari della associazione pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.
7. Salvo quanto disposto dall'art. 35, comma 1 la maggiorazione percentuale è stabilita nella misura del 4%. Il contributo integrativo non concorre alla formazione del reddito professionale e non è quindi soggetto all'IRPEF.

Art. 32

Contributo di maternità

Per la copertura finanziaria degli oneri di maternità ogni Avvocato o Praticante Avvocato iscritto alla Cassa è obbligato a versare un contributo annuo determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.83 del Decreto Legislativo n.151/2001 e successive modifiche, con la procedura prevista dall'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 509/94, arrotondando il relativo importo all'euro più vicino.

Art. 33

Contributo soggettivo modulare volontario

1. Gli iscritti possono versare, in via volontaria ed eventuale, una ulteriore contribuzione dall'1% al 20% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF sino al tetto reddituale di cui al precedente art. 30, comma 1, lett. a) destinata al montante individuale nominale su cui si calcola la quota modulare del trattamento pensionistico.
2. I pensionati, con la sola eccezione dei pensionati di invalidità, sono esclusi dai versamenti di cui al presente articolo.

Art. 34

Rivalutazione

1. I contributi minimi di cui all'art. 37 sono aumentati annualmente a partire dal 2026, in proporzione alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istat per l'anno precedente, arrotondando i relativi importi ai 5 euro più vicini. A tal fine il Consiglio di Amministrazione adotta apposita delibera entro il 28 febbraio di ciascun anno e la comunica ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell'art.3 comma 2 del Decreto Legislativo n. 509/1994.
2. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno della delibera del Consiglio di Amministrazione.
3. Il tetto reddituale di cui all'art. 30, comma 1, lettera a), è aumentato annualmente, a partire dal 2026, in proporzione alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istat per l'anno precedente, arrotondando il relativo importo ai 50 euro più vicini. A tal fine il Consiglio di Amministrazione adotta apposita delibera, entro il 28 febbraio di ciascun anno, e la comunica ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 509/1994.
4. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno della delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 35

Variabilità dei contributi

1. In relazione alle esigenze di equilibrio finanziario della Cassa la percentuale del contributo soggettivo e del contributo integrativo, nonché l'entità dei contributi minimi, possono essere variate con delibera del Comitato dei Delegati adottata con la procedura di cui all'art.18 del Regolamento Generale.
2. La variazione avrà effetto dall'anno successivo all'approvazione ministeriale di cui all'art.3 del Decreto Legislativo n.509/1994.

Art. 36

Restituzione dei contributi

1. Tutti i contributi versati legittimamente a Cassa Forense non sono restituibili all'iscritto o ai suoi aventi causa, ad eccezione, a domanda, dei soli contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci in base alla normativa previgente e in particolare agli articoli 2 e 3 della Legge n. 319/1975.
2. Per quanto attiene la restituzione dei contributi ai superstiti dell'iscritto indicati all'art. 79 che non abbiano diritto alla pensione indiretta, in presenza di un'anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa del dante causa di almeno cinque anni, viene liquidata, a domanda, una somma pari ai contributi soggettivi versati di cui agli artt. 30, 33 e 37 comma 1 lett. a) maggiorati degli interessi legali calcolati dal 1° gennaio successivo al versamento.

Art. 37

Contributi minimi, contributo di maternità e agevolazioni per i primi anni di iscrizione

1. I contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono i seguenti:
 - a) contributo minimo soggettivo per il 2025: euro 2.750;
 - b) contributo minimo integrativo per il 2025: euro 350.

È, inoltre, dovuto il contributo di maternità pari a euro 82,69 per il 2023.

2. Il contributo soggettivo minimo, di cui al comma 1, lett. a) e il contributo minimo integrativo di cui al comma 1, lett. b), qualora la prima iscrizione decorra da data anteriore al compimento del trentacinquesimo anno di età, sono ridotti alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa. Restano invariate le percentuali per il calcolo dei contributi dovuti in autoliquidazione di cui agli artt. 30, commi 1 e 2 e 33. Il contributo soggettivo versato nella misura ridotta comporta il riconoscimento dell'intero anno ai fini del diritto alle prestazioni.

3. Il contributo minimo di cui al comma 1, lett. a) non è dovuto partire dall'anno solare successivo a quello della maturazione del diritto a pensione di vecchiaia. Resta, comunque, dovuto il contributo soggettivo nella misura percentuale prevista dal presente Regolamento nei confronti dei pensionati di vecchiaia che restano iscritti ad un Albo Forense.

4. I contributi minimi di cui al comma 1, sono annualmente rivalutati con le modalità previste dall'art. 34 a decorrere dall'anno 2026. Il contributo di maternità, di cui al comma 1, secondo periodo, viene annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del Decreto Legislativo n.151/2001, in relazione all'andamento della spesa per indennità di maternità.

Art. 38

Riscossione dei contributi minimi e di maternità

La riscossione dei contributi minimi e di maternità, dovuti ai sensi dell'art. 37, viene effettuata nel corso dello stesso anno di competenza secondo modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 39

Integrazione volontaria del contributo minimo soggettivo

1. Nei casi di cui all' art. 37, comma 2, ai fini dell'incremento del montante individuale, è data facoltà, entro 12 anni dalla prima iscrizione alla Cassa, di integrare il versamento del restante 50 per cento del contributo minimo soggettivo con riferimento ad ogni singola annualità.

2. Ai versamenti volontari di cui al comma 1, integrativi del contributo soggettivo minimo, verrà applicato l'interesse nella misura dell'1,50% annuo a-decorrere dal secondo anno successivo a quello di competenza.

3. Le agevolazioni di cui all'art. 37, comma 2 non si applicano ai contributi dovuti ai sensi degli artt. 3, 4 e 5.

4. La Cassa non può dichiarare inefficaci periodi di iscrizione successivi al 2012 per mancanza del requisito della continuità professionale, né procedere a revisioni a norma dell'art.3 della Legge n.319/1975 e successive modifiche.

Art. 40

Esonero temporaneo dal versamento del contributo minimo soggettivo

1. Nei casi previsti dal comma 7 dell'art.21 della Legge n.247/2012, gli iscritti tenuti al pagamento dei contributi minimi possono chiedere l'esonero temporaneo dal versamento del contributo minimo soggettivo dovuto, alle scadenze previste dal presente Regolamento, per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con riconoscimento dell'intero periodo ai fini del diritto alle prestazioni. La richiesta deve essere inoltrata entro i termini finali di pagamento fissati ai sensi del precedente art. 38, cui il contributo minimo si riferisce, e deve essere deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa.

In caso di accoglimento, è comunque dovuto il contributo soggettivo in autoliquidazione sulla base dell'effettivo reddito professionale prodotto dall'iscritto. In caso di mancato accoglimento non sono dovuti interessi e sanzioni purché il pagamento avvenga entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione negativa.

2. Nei soli casi di maternità o adozione, l'esonero di cui al comma 1, può essere richiesto anche per eventi successivi al primo, fino ad un massimo di tre complessivi. Per avere titolo a tale ulteriore beneficio l'iscrizione alla Cassa deve essere in atto continuativamente da almeno tre anni al momento dell'evento.

3. Il beneficiario dell'esonero di cui ai commi 1 e 2, può eseguire il pagamento fino a concorrenza della contribuzione minima soggettiva di cui all'art. 37, al fine dell'incremento del montante individuale. Il versamento deve essere effettuato con le modalità di cui all'art. 39, comma 2, entro i successivi sei anni.

Art. 41

Modalità di pagamento dei contributi in autoliquidazione

1. Il pagamento dei contributi dovuti in autoliquidazione e calcolati ai sensi dei commi che seguono deve essere eseguito, con le modalità e i termini previsti dal presente Regolamento eventualmente modificati dal Consiglio di Amministrazione, arrotondando gli importi dovuti all'euro più vicino.

2. Il pagamento non è dovuto ove l'eccedenza non superi i dieci euro.

3. Il pagamento dei contributi di cui agli artt. 30, 31 e 33 dovuto in autoliquidazione deve essere eseguito con versamenti distinti. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di individuare modalità di pagamento specifiche per il versamento del contributo soggettivo di base e modulare volontario, nonché del contributo integrativo.

4. Nel caso di appartenenza ad Associazione di Professionisti, il pagamento dei contributi deve essere eseguito da ogni singolo associato, per l'importo da ciascuno di essi dovuto.

5. L'omissione o il ritardo nel pagamento dei contributi dovuti legittima la Cassa a provvedere alla riscossione di quanto dovuto a mezzo dei ruoli, o a diverse modalità di riscossione ritenute idonee, con l'aggiunta degli interessi e delle sanzioni. La procedura di riscossione deve essere preceduta dalla trasmissione da parte della Cassa di un avviso bonario che inviti l'iscritto a un versamento diretto in alternativa all'iscrizione al ruolo, ferme restando le altre modalità previste dal Titolo VII.

6. Il mancato o incompleto versamento della contribuzione volontaria modulare non costituisce inadempimento e non è sanzionato. Il pagamento inferiore o superiore a quanto dichiarato nella comunicazione obbligatoria, purché contenuto nei limiti di cui all'art. 33, comma 1 verrà comunque utilizzato per la formazione del montante individuale dell'iscritto previsto dal successivo art. 70. Per la contribuzione volontaria di cui all'art. 33 non è consentito il pagamento tardivo e le somme corrisposte a tale titolo successivamente alla scadenza, salvo quanto previsto all'art. 7, comma 3, vengono restituite.

7. Salvo quanto previsto al comma 1, ciascun iscritto alla Cassa entro il 30 settembre di ogni anno deve provvedere al pagamento di una rata di acconto, detratti i contributi minimi versati, da computarsi sulla determinazione definitiva dei contributi dovuti ai sensi degli artt. 30 e 31, pari al 50% delle somme dovute.

8. Entro lo stesso termine di cui al comma 7, gli iscritti all'Albo, che non siano ancora iscritti alla Cassa, dovranno provvedere al pagamento di una rata di acconto da computarsi sulla determinazione definitiva del contributo integrativo dovuto, ai sensi dell'art. 31, pari al 50% della somma dovuta.

9. Qualora il versamento dell'acconto di cui ai commi 7 e 8 risulti inferiore alla misura ivi prevista, entro un margine del 5%, e sia successivamente compensato nei termini previsti dal successivo comma 10, non si dà luogo all'applicazione delle sanzioni.

10. Gli obbligati all'invio della comunicazione devono calcolare l'ammontare dei contributi ai sensi degli artt. 30 e 31 ed eventualmente dell'art. 33 e devono indicarne l'ammontare complessivo. Essi devono, altresì, indicare la misura dei contributi minimi pagati dell'anno di competenza ai sensi dell'art. 37 e della prima rata versata in autoliquidazione nei termini di cui ai commi 7 e 8 che precedono. La somma risultante, detraendo i contributi pagati da quelli dovuti, comprensiva dell'intero importo di cui al contributo volontario ex art. 33, dovrà essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno in cui la comunicazione deve essere inviata.

Art. 42

Effetti della intervenuta prescrizione dei contributi

1. Sono considerati inefficaci ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, nonché per il calcolo della stessa, gli anni di iscrizione alla Cassa per i quali risulta accertata un'omissione, anche parziale, nel pagamento di contributi che non possono più essere richiesti per intervenuta prescrizione.
2. I contributi soggettivi versati per gli anni considerati inefficaci ai sensi del comma 1 sono, a richiesta, rimborsabili a norma dell'art.22 della Legge n.576/1980, salvo che l'interessato, nel caso di omissione contributiva parziale, si avvalga dell'istituto della rendita vitalizia disciplinato dal successivo articolo.

Art. 43

Rendita vitalizia

1. Il soggetto che, con riferimento a periodi di iscrizione alla Cassa sia incorso in omissione parziale di contributi dovuti, a qualsiasi titolo, e che non possa più versarli per intervenuta prescrizione, è ammesso, a richiesta, alla costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari al beneficio pensionistico riferito agli anni di anzianità relativi alla contribuzione parzialmente omessa, utile anche alla maturazione del diritto a pensione.
2. A tale facoltà, con le medesime modalità, sono ammessi anche i superstiti aventi diritto a pensione, a condizione che non sia intervenuta la decadenza dell'iscritto ai sensi del successivo comma 13.
3. Per la costituzione della rendita vitalizia il richiedente deve corrispondere alla Cassa Forense un importo pari alla riserva matematica, calcolato secondo le indicazioni contenute nel D.M. 28 Luglio 1992 (e successive modificazioni) per il computo della riserva matematica di cui all'art.2 della Legge n.45/1990, necessario al finanziamento del maggior onere di pensione e riproporzionato in base alla quota di contributo non versato rispetto all'intero contributo dovuto secondo la seguente relazione:

Riserva matematica x K

dove K =

Contributo omesso

Contributo dovuto

4. Il calcolo della riserva matematica è effettuato con riferimento alla data della domanda, a tal fine considerando anche il periodo oggetto del beneficio.
5. In ogni caso l'importo della riserva matematica da versare da parte dell'iscritto per la costituzione della rendita vitalizia non può essere inferiore a quanto dovuto dallo stesso per contributi non pagati, sanzioni ed interessi, come determinati ai sensi del presente Regolamento.
6. La domanda, a pena di decadenza, deve essere inviata nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale la Cassa Forense dà notizia all'interessato delle omissioni contributive prescritte con specifica indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio, nonché degli effetti stabiliti all'art. 42 e al successivo comma 13 del presente articolo e comunica al richiedente l'importo da versare per la costituzione della rendita vitalizia calcolato secondo quanto disposto dai precedenti commi 3, 4 e 5, indicando il termine di pagamento di cui al successivo comma 10 del presente articolo.
7. La domanda può altresì essere proposta dall'iscritto in ogni tempo antecedente il ricevimento della comunicazione di cui al comma 6.
8. La domanda di ammissione all'istituto della rendita vitalizia deve avere per oggetto tutti i periodi per i quali sussistono omissioni contributive prescritte alla data della sua presentazione e non può essere proposta in modo parziale.
9. Il termine per la conclusione dell'istruttoria di pensione è sospeso durante l'espletamento della pratica di costituzione della rendita vitalizia.

10. Il richiedente deve provvedere al pagamento integrale ed in unica soluzione dell'ammontare necessario alla costituzione della rendita vitalizia nel termine di centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione di cui ai precedenti commi 6 e 7 del presente articolo, a pena di decadenza del beneficio.

11. L'integrale e tempestivo pagamento dell'importo dovuto a titolo di riserva matematica nel termine stabilito dal comma 10, dà diritto, all'atto del pensionamento, ad una rendita vitalizia reversibile, la quale integra la pensione ed è soggetta al medesimo regime fiscale e previdenziale di quest'ultima, ivi compresa la rivalutazione ISTAT annuale.

12. La rendita vitalizia decorre dalla data di maturazione del diritto a pensione, a tal fine considerando anche il periodo oggetto del beneficio, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione, se questa sia posteriore alla maturazione predetta.

13. Decorso inutilmente il termine stabilito per la presentazione della domanda di costituzione della rendita vitalizia reversibile, o allorché la domanda non sia seguita dall'integrale pagamento nel termine stabilito, l'interessato decade dal beneficio.

Titolo V **Degli istituti particolari**

Capo I **Del Riscatto**

Art. 44 **Soggetti legittimati**

1. Chi è iscritto alla Cassa e in regola con l'invio delle comunicazioni di cui al precedente art. 7 e con le contribuzioni previste dagli artt. 30 e 31 può esercitare il diritto di riscatto degli anni indicati nel successivo art. 45.

2. Il riscatto può inoltre essere esercitato:

- a) da chi è stato cancellato dalla Cassa e non sia titolare di pensione ai sensi degli articoli 61, 62, 67 e 68, in regola con quanto prescritto nel precedente comma 1;
- b) dai titolari di pensione di inabilità;
- c) dai superstiti che possono con il riscatto conseguire il diritto alla pensione indiretta, sempre che la posizione dell'iscritto sia in regola con quanto previsto dal precedente comma 1.

Art. 45

Anni riscattabili

1. Possono essere riscattati:

- a) il periodo del corso legale di Laurea in Giurisprudenza;
- b) il periodo del servizio militare obbligatorio per un massimo di due anni;
- c) i periodi di servizio civile sostitutivo e di servizio equiparato al servizio militare obbligatorio per un massimo di due anni;
- d) il periodo di servizio militare prestato in guerra;
- e) il periodo di praticantato, anche se svolto all'estero, purché ritenuto efficace ai fini del compimento della pratica, per non più di tre anni.

2. Il riscatto può essere esercitato per uno o più anni a discrezione dell'interessato e può essere esercitato solo per anni interi e non coincidenti (neppure parzialmente) tra di loro e con anni di iscrizione alla Cassa Forense o ad altre forme di previdenza obbligatoria per le quali possa essere richiesta l'applicazione della Legge n.45/1990.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2 circa la non coincidenza dei periodi, nel caso in cui il servizio militare sostitutivo o equiparato sia stato effettuato contemporaneamente all'iscrizione all'Università e questa abbia avuto una durata superiore al periodo del corso legale di Laurea, il periodo complessivo ammesso a riscatto non può superare la somma degli anni di durata del corso legale in Giurisprudenza e del servizio militare, sostitutivo o equiparato.

4. Sono riscattabili anche gli anni per i quali sia già stata esercitata la facoltà di riscatto in forza dell'art.5, comma 2, della Legge n.798/1965, dell'art.8 della Legge n.319/1975 e dell'art.26 della Legge n.576/1980. I versamenti a suo tempo effettuati, maggiorati degli interessi legali, sono in tal caso portati in compensazione con le somme dovute per contributo di riscatto.

5. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti le frazioni di anno sono considerate anni interi.

Art. 46

Effetti del riscatto

1. Gli anni per i quali è stato esercitato il riscatto comportano un aumento di anzianità di effettiva iscrizione e integrale contribuzione pari al numero degli anni riscattati.

2. Gli anni riscattati non influiscono, tuttavia, nell'anticipare la prima iscrizione al quarantesimo anno di età se essa è avvenuta posteriormente. È fatta salva l'applicazione dell'art. 4.

Art. 47

Onere per il riscatto

1. L'iscritto che viene ammesso al riscatto deve pagare alla Cassa un contributo di importo tale da assicurare in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato.

2. L'onere del riscatto è pari alla riserva matematica determinata con i criteri ed i coefficienti utilizzati dalla Legge n.45/1990 approvati con D.M. 28 luglio 1992 - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - pubblicato in G.U. n.200 del 26 agosto 1992 e aggiornati con Ministeriale MA004.A007.11433-AV-L-109 del 26 febbraio 2014.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e 2, nel caso in cui il riscatto si riferisca ad annualità successive al 2024, l'incremento del montante individuale viene determinato applicando l'aliquota contributiva in vigore al momento di presentazione della domanda applicata sulla media del reddito professionale netto, fino al tetto di cui all'art. 30, comma 1, lettera a), dei cinque anni precedenti la domanda.

4. Tale onere non può comunque essere inferiore, per ciascun anno riscattato, ad un importo pari al doppio del contributo minimo di cui all'art.37, comma 1 lett. a), previsto per l'anno di presentazione della domanda.

Art. 48

Presentazione della domanda

1. La domanda di riscatto deve essere presentata in via telematica ovvero su apposito modulo predisposto dalla Cassa, nel quale debbono essere indicati:

- a) le generalità dell'iscritto;
- b) il reddito netto professionale e il volume d'affari IVA relativi agli anni precedenti la domanda se ancora non comunicati;
- c) la certificazione attestante il possesso dei requisiti per ottenere il riscatto;
- d) la dichiarazione che non sussistono impedimenti di cui al precedente art. 45, comma 2;
- e) la dichiarazione di non aver usufruito del riscatto, per i medesimi anni, previsto dall'art.24 della Legge n.141/1992 presso altra Cassa o altro Ente Previdenziale.

2. La domanda deve, inoltre, contenere la dichiarazione di assunzione di responsabilità ai sensi degli artt. 75 e 76 del Decreto Presidente della Repubblica n.445/2000.

3. La domanda resterà sospesa laddove emergessero in sede di lavorazione delle irregolarità dichiarative e/o contributive. In tal caso il richiedente dovrà essere invitato a sanare la propria posizione. Decorsi centoventi giorni dalla comunicazione, in difetto di adempimento, la domanda decade.

Art. 49

Deliberazione sulla domanda

La Giunta Esecutiva delibera in merito alla domanda di riscatto entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda stessa, corredata della documentazione necessaria.

Art. 50

Pagamento dei contributi

- 1.** Il pagamento dei contributi, determinati dalla Giunta Esecutiva con il provvedimento di ammissione al riscatto, deve essere eseguito in unica soluzione, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla comunicazione della deliberazione della Giunta Esecutiva.
- 2.** L'interessato, entro il termine previsto per il pagamento, può presentare alla Cassa domanda, da inviarsi tramite PEC ovvero con lettera raccomandata, con la quale comunica l'importo che intende versare subito ed il numero di anni nei quali intende rateizzare l'importo residuo per non più di dieci anni. In tal caso saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale più basso tra quello vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto e quello vigente alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, con un interesse minimo pari in ogni caso all'1,50% annuo.

Art. 51

Presentazione domanda di pensione in caso di riscatto

La domanda di pensione, il cui diritto viene acquisito in conseguenza dell'esercizio del riscatto, non può, comunque, essere scrutinata e liquidata se non previo l'integrale pagamento della somma determinata dalla Giunta Esecutiva. In caso di pagamento rateizzato di cui al precedente articolo, l'interessato dovrà provvedere al pagamento integrale del residuo ancora dovuto a saldo.

Art. 52

Irrinunciabilità del riscatto

- 1.** Nel caso di pagamento integrale del riscatto l'avente diritto, o i suoi superstiti, non potranno più rinunciare al riscatto medesimo.
- 2.** Nel caso di pagamento parziale verranno considerati utili soltanto gli anni per i quali sia stato interamente corrisposto l'onere di riscatto.

Art. 53

Decorrenza della pensione e ricalcolo a seguito del riscatto

1. Nel caso in cui i requisiti per la liquidazione della pensione vengano perfezionati con l'esercizio del riscatto, la decorrenza della pensione non potrà essere anteriore al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto.
2. L'eventuale effetto del ricalcolo della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto.

Capo II

Della ricongiunzione, della totalizzazione e del cumulo

Art. 54

Ricongiunzione

1. Nei termini e con le modalità di cui alla Legge n.45/1990 e relative circolari attuative è data facoltà all'iscritto alla Cassa, nonché a chi sia titolare di pensione d'anzianità, di avvalersi dell'istituto della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso un'unica gestione previdenziale.
2. Analoga facoltà è concessa ai superstiti entro i due anni dal decesso dell'iscritto.

Art. 55

Totalizzazione

1. Nei termini e con le modalità di cui al Decreto Legislativo n.42/2006 e successive modifiche, l'avente diritto può avvalersi dell'istituto della totalizzazione, cumulando periodi assicurativi non coincidenti tra loro, maturati presso gestioni previdenziali diverse, al fine di conseguire un unico trattamento pensionistico.
2. Analoga facoltà è concessa ai superstiti, ancorché il congiunto sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Art. 56

Prestazioni in regime di cumulo

1. Ai sensi della Legge 228/2012, art. 1, commi 239 – 246 come modificati, a decorrere dal 1°/1/2017, dal comma 195 dell'art. 1 della Legge 232/2016, coloro che abbiano maturato anzianità contributiva anche presso altri Enti di previdenza e non siano titolari di trattamento pensionistico, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento delle seguenti prestazioni:
 - a) pensione di vecchiaia in cumulo;
 - b) pensione anticipata in cumulo con i requisiti di anzianità contributiva ex art. 24, comma 10, Legge 214/2011 e successive modifiche;
 - c) pensione di inabilità in cumulo;
 - d) pensione indiretta in cumulo.
2. Il cumulo previdenziale non si applica alla pensione di invalidità, di anzianità e di vecchiaia anticipata di cui all'art. 62.
3. Le prestazioni di cui al comma 1 sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

Art. 57

Decorrenza

Le prestazioni di cui:

- alla lettera a) dell'art. 56, con riferimento alla quota di competenza di Cassa Forense, decorrono dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti anagrafici previsti dall'art. 61 ovvero, a richiesta dell'interessato, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se successiva alla maturazione dei requisiti;
- alle lettere b) e c) dell'art. 56 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, ovvero della maturazione dei requisiti, se successivi;
- alla lettera d) dell'art. 56 decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data dell'evento.

Art. 58

Calcolo della quota a carico di Cassa Forense

- 1.** La quota delle prestazioni in cumulo a carico di Cassa Forense è determinata con il criterio di calcolo contributivo di cui all'art. 67 o 69, e, per la sola quota modulare, di cui all'art. 70.
- 2.** Per coloro che sono in possesso di anzianità contributiva in periodi precedenti il 1° gennaio 2025, la quota retributiva della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata ex art. 56, comma 1, lettera b) in cumulo a carico di Cassa Forense è determinata con il metodo di calcolo di cui all'art. 66 qualora il richiedente abbia interamente maturato presso Cassa Forense i requisiti contributivi di cui all'art. 61.
- 3.** Alle prestazioni liquidate in regime di cumulo non si applica l'integrazione al trattamento minimo di cui all'art. 72 salvo che l'iscritto abbia maturato i requisiti contributivi previsti dall'art. 61 e dall'art. 68, comma 3.
- 4.** La quota di pensione in cumulo a carico di Cassa Forense, come determinata ai sensi del presente articolo, non può, comunque, essere inferiore a quella prevista in caso di totalizzazione ex D. Lgs. 42/2006 e successive modifiche.

Art. 59

Regime contributivo dei pensionati mediante cumulo

L'iscritto, titolare di quota di pensione di vecchiaia in cumulo erogata da un altro Ente, che mantenga l'iscrizione in un Albo Forense, è tenuto a versare i contributi previdenziali a Cassa Forense, in base alle aliquote ordinarie, fino a perfezionamento dei requisiti di cui all'art. 61. Per il periodo successivo alla maturazione della quota di pensione a carico di Cassa Forense, e prosegue nell'esercizio della professione, è tenuto al versamento dei soli contributi previsti dagli artt. 30, comma 3, 31, comma 7, 32 e 37, comma 3.

Titolo VI
Delle prestazioni previdenziali
Capo I

Art. 60

Prestazioni previdenziali

1. La Cassa corrisponde le seguenti prestazioni previdenziali:

- a) pensione di vecchiaia;
- b) pensione di vecchiaia anticipata;
- c) pensione unica di vecchiaia contributiva
- d) pensione di anzianità;
- e) pensione di invalidità;
- f) pensione di inabilità;
- g) pensione di reversibilità;
- h) pensione indiretta;
- i) pensione di vecchiaia contributiva;
- j) supplementi di pensione per i pensionati di vecchiaia.

2. Tutte le pensioni e i supplementi sono corrisposti su domanda degli aventi diritto.

3. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate nelle lettere b), c), e), f) ed i) e dal primo del mese successivo all'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere a), g) e h), nonché per i supplementi di pensione di cui alla lettera j).

4. L'erogazione delle pensioni di anzianità, di cui al comma 1, lettera d), avverrà dai termini previsti dal comma 8 dell'art.59 della Legge n.449/1997.

5. Ai fini del diritto a pensione, si calcolano l'anno solare in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione e l'anno in cui si maturano i requisiti per l'ammissione al trattamento.

6. Gli anni oggetto di riscatto e ricongiunzione, regolarmente adempiuti, sono equiparati ad ogni effetto agli anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa.

Capo II
**Dei soggetti con anzianità contributiva alla data
del 31 dicembre 2024**

Art. 61

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano maturato settanta anni di età e almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa.

Art. 62

Pensione di vecchiaia anticipata

È facoltà dell'iscritto anticipare, rispetto a quanto previsto dall'articolo precedente, il conseguimento del trattamento pensionistico a partire dal compimento del sessantacinquesimo anno di età, fermo restando i requisiti dell'anzianità di iscrizione e integrale contribuzione di cui al precedente art. 61. In tal caso il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla trasmissione dell'istanza, ovvero dal mese successivo al raggiungimento dei requisiti minimi previsti, ove non già maturati al momento dell'invio della domanda.

Art. 63

Pensione di anzianità

1. La pensione di anzianità è corrisposta, a domanda dell'interessato, a colui che abbia maturato sessantadue anni di età e almeno quaranta anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa.

2. La corresponsione della pensione è in ogni caso subordinata alla cancellazione dall'Albo degli Avvocati e dall'Albo Speciale per il Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori. Essa è incompatibile con la reiscrizione ad uno degli Albi suddetti. Verificatasi l'incompatibilità, la pensione di anzianità è sospesa sino all'eliminazione della relativa causa, con diritto della Cassa a ripetere i ratei di pensione corrisposti dall'insorgere della incompatibilità stessa.

Art. 64

Misura della pensione

Le pensioni di cui ai precedenti artt. 61, 62 e 63 sono costituite dalla somma di tre distinte quote confluenti in un trattamento unitario:

- a) la prima quota, relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2024, calcolata secondo le regole del sistema retributivo di cui all'art. 65;
- b) la seconda quota, relativa alle anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2024, calcolata secondo il sistema contributivo di cui all'art. 69;
- c) la terza quota modulare, calcolata secondo la disciplina di cui all'art. 70.

Art. 65

Determinazione della quota retributiva

1. La quota di pensione di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 64 è calcolata sulla media dei redditi professionali, rivalutati come previsto al successivo comma 4, dichiarati dall'iscritto ai fini IRPEF, per tutti gli anni di iscrizione maturati fino all'anno antecedente a quello della decorrenza del trattamento pensionistico.

2. Ai fini della determinazione della quota di cui al comma 1, si considerano soltanto gli anni di effettiva iscrizione ed integrale contribuzione. Per il calcolo della media si considera soltanto la parte di reddito professionale compresa entro il tetto reddituale anno per anno vigente.

3. L'importo medio, così determinato, viene moltiplicato, per ciascun anno di effettiva iscrizione e integrale contribuzione, per un coefficiente dell'1,40 %.

4. I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati in base alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevata dall'Istat di cui all'art. 80. A tal fine il Consiglio di Amministrazione redige, entro il 28 febbraio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istat, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno. La delibera viene comunicata ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n.509/1994.

5. In caso di anticipazione della pensione ai sensi dell'art. 62, l'importo della quota di base, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 3, verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico previsto all'art. 61. La riduzione di cui innanzi non si applica ove l'iscritto, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero al momento successivo della trasmissione della domanda di pensione, abbia raggiunto il requisito della effettiva iscrizione e integrale contribuzione per almeno quaranta anni.

6. È fatto salvo quanto stabilito dal presente Regolamento in ordine al recupero di anni resi inefficaci per intervenuta prescrizione a seguito di versamenti parziali.

Art. 66

Disposizioni transitorie relative alla misura della pensione

1. Tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni, per coloro che risultano iscritti alla Cassa alla data del 31 dicembre 2024, avendo presente il principio del pro-rata, di cui al comma 763 della Legge n.296/2006, l'importo della quota retributiva sarà costituito dalla somma di più quote.

2. Per la prima e l'eventuale seconda quota, corrispondenti all'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 2007, calcolate secondo i criteri fissati dalla delibera del Comitato dei Delegati del 19 gennaio 2001, approvata con Provvedimento Ministeriale del 27 novembre 2001; la terza quota, corrispondente all'anzianità maturata dall'1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, calcolata secondo le modalità previste dal Regolamento, approvato dai Ministeri Vigilanti con nota del 18 dicembre 2009 e pubblicato in G.U. 31 dicembre 2009 n. 303; la quarta quota, corrispondente all'anzianità maturata dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2024, calcolata secondo le modalità previste dall'art. 65.

3. La quota modulare, determinata secondo i criteri di cui all'art. 70, viene sommata alla quota di base per confluire in un trattamento unitario della prestazione pensionistica.

Art. 67

Pensione di vecchiaia contributiva

1. Coloro che abbiano raggiunto il settantesimo anno di età e non abbiano maturato l'anzianità prevista dall'art. 61, ma con almeno cinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione, hanno diritto a chiedere la liquidazione di una pensione di vecchiaia contributiva, salvo che intendano proseguire nei versamenti dei contributi al fine di raggiungere una maggiore anzianità.

2. La pensione di cui al comma 1 è costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in un trattamento unitario:

- a) la prima quota è calcolata secondo i criteri previsti dalla Legge n.335/1995 e successive modifiche in rapporto al montante contributivo formato dai contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale annualmente vigente di cui all'art. 30, comma 1, lettera a) e comma 2, nonché dalle somme versate a titolo di riscatto e/o di ricongiunzione;
- b) la seconda quota modulare, calcolata secondo la disciplina di cui all'art. 70.

3. La pensione di vecchiaia contributiva non prevede la corresponsione dell'integrazione al trattamento minimo di cui all'art. 72.

4. I contributi versati per gli anni dichiarati inefficaci ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge n.319/1975 non concorrono a formare il montante contributivo.

5. La pensione di vecchiaia contributiva è reversibile in favore dei soggetti e nelle misure di cui al successivo art. 79, comma 1, con esclusione di un minimo garantito.

6. Colui che matura la pensione ai sensi del presente articolo e prosegue nell'esercizio della professione è tenuto al versamento dei soli contributi previsti dagli artt. 30, comma 3, 31, comma 7, 32 e 37, comma 1, lettera b).

Capo III

Dei soggetti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2024

Art. 68

Pensione unica di vecchiaia contributiva – requisiti

1. Per gli iscritti, per la prima volta alla Cassa dal 01 gennaio 2025, i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di cui agli artt. 61, 62, 63 e 67 sono sostituite da un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".

2. Il diritto alla pensione di cui al comma 1 si consegue al compimento del settantesimo anno di età con almeno 5 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione.

3. Sulla pensione di cui al comma 2 non spetta l'integrazione al trattamento minimo di cui all'art. 72 del presente regolamento qualora l'iscritto non sia in possesso di almeno 35 anni di iscrizione e integrale contribuzione alla decorrenza.

4. Il diritto alla pensione di cui al comma 1 può essere altresì conseguito, al compimento del requisito anagrafico di sessantacinque anni, con almeno 35 anni di iscrizione e integrale contribuzione, a condizione che l'importo della pensione calcolata ai sensi dell'art. 69, commi 1, 2, 3 e 4, risulti non inferiore alla pensione integrata al minimo di cui all'art. 72.

Art. 69

Calcolo contributivo

1. Per gli iscritti, per la prima volta alla Cassa dal 1° gennaio 2025, l'importo della pensione, è determinato interamente secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale complessivo per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'iscritto al momento del pensionamento secondo la Tab. A allegata alla legge 335/1995.

2. Ai fini della determinazione del montante contributivo si considerano:

a) i contributi soggettivi versati dall'iscritto entro il tetto reddituale di cui all'art. 30, comma 1 lett. a) e comma 2;

b) i contributi introitati a titolo di riscatto e/o ricongiunzione.

3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione di cui al comma 4.

4. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo, (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del presente comma non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.

5. L'importo della pensione di invalidità e di inabilità liquidato con il sistema contributivo, è determinato assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'iscritto, all'atto di maturazione del diritto, sia ad essa inferiore. Il predetto coefficiente di trasformazione è utilizzato anche per il calcolo delle pensioni ai superstiti dell'iscritto nei casi in cui il decesso avvenga in età inferiore ai 57 anni.

6. L'importo della pensione è formato anche da una quota "modulare" calcolata con le modalità di cui all'art. 70.

Capo IV

Modulare, supplementi, integrazione al minimo

Art. 70

Determinazione della quota modulare

1. La quota modulare della pensione di vecchiaia è determinata secondo il metodo di calcolo contributivo definito dalla Legge n.335/1995 e dal presente articolo. Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi versati dall'iscritto a titolo di quota modulare. Il montante contributivo individuale è rivalutato su base composta al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso annuo di capitalizzazione pari al 90% della variazione media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dalla Cassa in tale periodo, con un valore minimo dell'1,5%. Tale valore minimo è garantito da un fondo di riserva di rischio alimentato dal rimanente 10% del rendimento non attribuito all'iscritto.

2. All'atto del pensionamento il montante viene trasformato in rendita utilizzando i coefficienti per età, come previsti dalla Legge n. 335/1995 e successive modifiche ed in uso presso gli Enti di cui al Decreto Legislativo n. 103/96.

3. In caso di anticipazione della pensione di cui all'art. 62, la quota modulare non sarà soggetta ad alcuna riduzione.

4. Il mancato pagamento della quota modulare volontaria non comporta l'inefficacia dell'anno ai fini pensionistici.

Art. 71

Supplementi di pensione

1. A partire dal 1° gennaio 2025 sono abrogate le prestazioni contributive per i pensionati di vecchiaia previste dall'art. 59 del previgente Regolamento Unico della Previdenza Forense. Tutti i pensionati di vecchiaia che proseguono nell'esercizio della professione, hanno diritto a supplementi triennali di pensione, con le modalità di cui al comma 2. Per i pensionati di cui all'art. 60, comma 1, lett. a), b), i) con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2025, il primo triennio, per il calcolo del supplemento, decorre dal 1° gennaio 2025, fermo restando il diritto alla liquidazione della prestazione contributiva maturata ai sensi dell'art. 59 del precedente Regolamento Unico della Previdenza Forense per il periodo di vigenza dello stesso e alle condizioni previste. Il supplemento è comunque dovuto dal mese successivo alla cancellazione dagli Albi, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente alla maturazione del diritto.

2. I supplementi triennali di pensione sono calcolati, per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, con il metodo contributivo previsto dalla Legge n.335/1995, in rapporto ad un montante pari alla metà dei contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale di cui all'art. 30, comma 1 lett. a) e comma 2, con l'aliquota ridotta di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Art. 72

Integrazione al trattamento minimo

1. Su domanda dell'avente diritto, qualora applicando i criteri di calcolo di cui agli artt. 65, 66 e 70 la pensione annua sia inferiore ad euro 10.250,00, preso come base l'anno 2029, è corrisposta un'integrazione sino al raggiungimento del suddetto importo.

2. Nel periodo transitorio, l'importo di cui al comma 1 è fissato ad € 12.500,00 per le pensioni il cui diritto sia maturato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 e ad € 11.400,00 per le pensioni il cui diritto sia maturato dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028.

3. L'importo di cui al comma 1 è rivalutato annualmente, a partire dal 2030, con i criteri di cui all'art. 80. È escluso ogni collegamento automatico di tale importo minimo con il contributo soggettivo minimo.

4. L'integrazione al trattamento minimo compete solo nell'ipotesi in cui il reddito complessivo dell'iscritto e del coniuge ove vivente, non divorziato o legalmente separato al momento di presentazione della domanda, comprensivo dei redditi da pensione, nonché di quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta alla fonte, non sia superiore al doppio del trattamento minimo. Essa compete solo sino al raggiungimento del reddito complessivo massimo pari a due volte il trattamento minimo di cui sopra, salvo quanto previsto al successivo comma 5 del presente articolo.

5. Ai fini del computo del reddito massimo di cui al comma 4 non si considerano il reddito della casa di abitazione del titolare della pensione, anche se imputabile al coniuge, il trattamento di fine rapporto e le erogazioni ad esso equiparate. Per i fini di cui alla presente normativa si considera la media dei redditi effettivamente percepiti nei tre anni precedenti quello per il quale si chiede l'integrazione al trattamento minimo della pensione.

6. All'atto della presentazione della domanda di integrazione al trattamento minimo il richiedente dovrà sottoscrivere autocertificazione relativa ai requisiti reddituali di cui ai precedenti commi, impegnandosi a comunicare le variazioni che comportino la perdita del diritto all'integrazione. In ogni caso ogni tre anni il pensionato dovrà ripetere la domanda di integrazione con le modalità di cui sopra.

7. La quota modulare e gli eventuali supplementi di pensione assorbono, sino a concorrenza, l'integrazione al trattamento minimo della pensione.

8. Qualora risulti che il pensionato abbia ricevuto l'integrazione al minimo a seguito di dichiarazioni non rispondenti al vero, egli è tenuto, oltreché alla restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali, al pagamento di una sanzione, come prevista dal comma 9.

9. La sanzione di cui al comma 8 è pari al 30% delle somme lorde indebitamente percepite, ferme le eventuali sanzioni previste dalle leggi penali.

10. In caso di anticipazione della pensione ai sensi dell'art. 62, fermo restando quanto previsto dall'art. 65 comma 5, l'importo annuo integrato al minimo verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico previsto dall'art. 61. L'importo della riduzione di cui al periodo precedente verrà riproporzionato in ragione del rapporto tra l'anzianità contributiva posseduta dall'iscritto fino al 31 dicembre 2024 e l'anzianità contributiva totale. La riduzione non si applica ove l'iscritto, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero al momento successivo della trasmissione della domanda di pensione, abbia raggiunto il requisito della effettiva iscrizione e integrale contribuzione per almeno quaranta anni.

Capo V

Delle pensioni di invalidità, inabilità ed indirette

Art. 73

Pensione di inabilità

1. La pensione di inabilità spetta qualora concorrano le seguenti condizioni:

- a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;
- b) l'iscritto abbia maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa;
- c) la prima iscrizione alla Cassa decorra da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età.

2. Per gli iscritti in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2024, la misura della pensione è determinata ai sensi dell'art. 64.

La pensione così calcolata può essere integrata, in presenza di tutti i requisiti, al trattamento minimo di cui all'art. 72.

3. Per gli iscritti, per la prima volta, alla Cassa dal 1° gennaio 2025 la pensione di inabilità verrà liquidata con i criteri di cui all' art. 69. Per il calcolo della quota modulare si applicano le disposizioni dell'art. 70.

La pensione così calcolata può essere integrata, in presenza di tutti i requisiti, al trattamento minimo di cui all'art. 72.

4. Ai beneficiari della pensione di inabilità, la cui posizione contributiva sia regolare per tutti gli anni di iscrizione maturati presso la Cassa, è riconosciuta una maggiorazione aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione pari a 5 anni, fino a concorrenza di 40 di contribuzione. La maggiorazione viene determinata in relazione alla media dei contributi degli ultimi cinque anni, rivalutati con i criteri di cui all'art. 65, comma 4. Il beneficio non è cumulabile con quello previsto dall'art. 69, comma 5.

5. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli Albi professionali forensi ed è sospesa in caso di nuova iscrizione agli stessi, fatto salvo il diritto della Cassa a ripetere i ratei di pensione corrisposti dalla data della reinscrizione.

6. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa può, in qualsiasi momento, assoggettare a revisione la permanenza della condizione di inabilità.

7. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

Art. 74

Forma della domanda della pensione di inabilità

Alla domanda di pensione di inabilità deve essere allegato il certificato medico motivato accertante l'incapacità totale e permanente all'esercizio professionale, la indicazione della causa e l'epoca del suo insorgere. Nell'ipotesi di infortunio vanno, altresì, allegati tutti gli elementi necessari per il diritto di surroga della Cassa nei confronti del responsabile del danno, dell'eventuale responsabile civile e dei loro assicuratori nonché la documentazione comprovante lo stato dell'eventuale azione giudiziaria contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione privata per infortuni, stipulata a favore dell'interessato.

Art. 75

Pensione di invalidità

1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto che abbia maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa e la cui capacità dell'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo a meno di un terzo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'art. 73, comma 1 lettera c).

2. Sussiste il diritto a pensione anche quando l'infermità o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistono al rapporto assicurativo, purché vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

3. La misura della pensione è pari al 70% di quella risultante dall'applicazione dell'art. 64, comma 1, lettere a) e b). La pensione così calcolata può essere integrata, in presenza di tutti i requisiti, fino al 70% dell'importo del trattamento minimo di cui all'art. 72.

La quota modulare verrà liquidata, a norma dell'art. 70, al compimento del settantesimo anno di età o al momento della cancellazione del pensionato da tutti gli Albi, anche per causa di morte, se antecedente.

4. Per gli iscritti, per la prima volta, alla Cassa dal 1° gennaio 2025 la misura della pensione è pari al 70% di quella risultante dall'applicazione dell'art. 69. La pensione così calcolata può essere integrata, in presenza di tutti i requisiti, fino al 70% dell'importo del trattamento minimo di cui all'art. 72.

La quota modulare verrà liquidata, a norma dell'art. 70, al compimento del settantesimo anno di età o al momento della cancellazione del pensionato da tutti gli Albi, anche per causa di morte, se antecedente.

5. La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione siano state dichiarate revisionabili, la persistenza dell'invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, è stata confermata altre due volte.

6. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

7. Il pensionato di invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione ed abbia maturato il diritto ad una delle prestazioni di cui all'art. 60, comma 1, lett. a), b), c) e d), può chiedere, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della relativa istanza, la corresponsione del trattamento in sostituzione della pensione di invalidità.

8. La misura della pensione di invalidità è soggetta ad una riduzione del 25% qualora il reddito professionale prodotto dall'iscritto risulti superiore a cinque volte l'importo della pensione integrata al minimo nell'anno di riferimento e ad una riduzione del 50% qualora lo stesso ecceda il tetto reddituale dell'anno di riferimento.

Art. 76

Forma della domanda della pensione di invalidità

Alla domanda di pensione di invalidità deve essere allegato il certificato medico motivato accertante la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, l'indicazione della causa, l'epoca del suo insorgere o del suo aggravarsi. Nell'ipotesi di infortunio vanno, altresì, allegati tutti gli elementi necessari per il diritto di surroga della Cassa nei confronti del responsabile del danno, dell'eventuale responsabile civile e dei loro assicuratori, nonché la documentazione comprovante lo stato dell'eventuale azione giudiziaria contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennità ricevuta dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione privata per infortuni, stipulata a favore dell'interessato.

Art. 77

Norme comuni alle pensioni di inabilità e invalidità

1. Per l'accertamento dello stato di inabilità o di invalidità il richiedente viene sottoposto a visita da parte di una Commissione Medica Distrettuale presieduta da un Medico specialista in Medicina Legale o Medicina del Lavoro o da un Docente Universitario o da un Primario Ospedaliero o dal Medico Provinciale, ed è inoltre composta da altri due Sanitari particolarmente qualificati o specializzati nelle malattie invalidanti denunciate.

I componenti della Commissione Medica Distrettuale sono nominati, su delega del Presidente della Cassa, da un componente il Comitato dei Delegati eletto nel Collegio in cui è compreso l'Ordine Forense al quale è iscritto il richiedente.

I nominativi dei componenti della Commissione vengono comunicati immediatamente al Presidente della Cassa.

Nel caso che il Delegato non provveda alla nomina della Commissione entro trenta giorni dal ricevimento dell'incarico, vi provvederà direttamente il Presidente.

Il Delegato, incaricato della Cassa, ha la più ampia facoltà di iniziativa, di controllo e di segnalazione.

2. In caso di malattia palese ed irreversibile, che risulti in maniera inequivoca dalla documentazione allegata alla domanda ovvero nei casi di comprovata impossibilità da parte del richiedente di presentarsi a visita da parte della Commissione Medica Distrettuale, la Giunta Esecutiva può rimettere direttamente al Medico Fiduciario nominato dalla Cassa la valutazione della sussistenza dei requisiti sanitari per la prestazione richiesta. L'accertamento può essere svolto con l'esame della documentazione sanitaria trasmessa con la domanda e ove necessario anche con un videoconsulto. La Commissione Medica Distrettuale, in tal caso, non avendo potuto svolgere l'incarico, decade automaticamente senza riconoscimento di alcun compenso.

3. Il richiedente ha facoltà di farsi assistere a sue spese, davanti alla Commissione, previa comunicazione alla Commissione stessa ed al Delegato, da un proprio consulente di parte, che potrà presentare osservazioni scritte nel termine assegnato dalla Commissione.

4. La Commissione Medica deve inviare alla Cassa, entro il termine di tre mesi dalla nomina, il formulario contenente l'indicazione e la descrizione dell'infermità riscontrata, la percentuale di invalidità e la valutazione motivata:

- a) per la pensione di inabilità della esclusione permanente e totale della capacità dell'iscritto all'esercizio professionale;
- b) per la pensione di invalidità della sussistenza o meno della riduzione permanente a meno di un terzo della capacità lavorativa specifica del richiedente;
- c) in ogni caso, il parere sulla revisionabilità delle condizioni di inabilità o di invalidità.

La Commissione Medica potrà altresì corredare la sua relazione con gli originali degli accertamenti eseguiti (radiografie, elettrocardiogrammi, analisi di laboratorio, ecc.) con tutti i documenti prodotti dal richiedente con gli eventuali rilievi del consulente tecnico di parte.

La Commissione decade automaticamente ove non provveda, senza giustificato motivo, agli adempimenti di cui sopra, nel termine indicato. In tal caso il Delegato incaricato, su richiesta del Presidente della Cassa, nomina altra Commissione.

5. La Giunta Esecutiva, esaminata la domanda corredata dalla relazione della Commissione Medica, delibera sulla concessione.

Nei casi in cui la Giunta ritenga necessario acquisire un ulteriore parere medico il Presidente nomina un Medico fiduciario tra Specialisti in Medicina Legale o in Medicina del Lavoro o tra Docenti Universitari.

Il provvedimento di concessione della pensione viene comunicato all'interessato. Per il caso di domanda di inabilità, il pensionato, entro il termine di tre mesi dal ricevimento della comunicazione, deve cancellarsi dagli Albi, se non l'ha già fatto.

Qualora la cancellazione non abbia luogo nel termine sopra indicato, la Giunta Esecutiva provvede a revocare la concessione.

6. La revisione prevista dal precedente comma 4 lettera c) per le pensioni di inabilità e l'accertamento della persistenza della invalidità previsto dall'art. 75, comma 5 per le pensioni di invalidità che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, avvengono con le stesse modalità di cui agli articoli precedenti.

7. Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione da parte della Giunta Esecutiva deve essere motivato ed è comunicato al richiedente con PEC o con raccomandata a.r. con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Col ricorso, l'interessato può richiedere di essere sottoposto a visita da parte della Commissione Medica di appello.

La visita da parte della Commissione Medica di appello può essere disposta tanto dal Presidente della Cassa, dopo la proposizione del ricorso, quanto dal Consiglio di Amministrazione in sede di esame di questo.

Anche avverso i provvedimenti di revoca, di modifica e di sospensione della pensione, emanati dalla Giunta Esecutiva in forma motivata, è ammesso ricorso, con le modalità e nei termini sopra indicati al Consiglio di Amministrazione.

8. Il Presidente della Cassa nomina, tra i Medici specialisti in Medicina Legale o del Lavoro del Distretto sanitario di appartenenza del richiedente, il Presidente della Commissione il quale, a sua volta, nominerà gli altri due componenti fra i Medici Specialisti nelle patologie denunciate dal ricorrente. Quest'ultimo ha facoltà di farsi assistere, anche in questa sede e a proprie spese, da un consulente di parte.

9. Le spese mediche della Commissione Distrettuale, dei Medici fiduciari della Cassa, della Commissione di appello, nonché quelle relative agli accertamenti medici, sono a carico della Cassa.

10. Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma lo stato di inabilità o invalidità possa essere accertato attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di ammissione alla pensione potrà essere adottato a posteriori, anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore del coniuge superstite e dei figli minori.

La Giunta Esecutiva vi provvede sentito il Medico fiduciario.

I superstiti aventi diritto alla reversibilità della pensione possono proporre ricorso ai sensi del comma 7 che precede.

Art. 78

Esclusione, revoca e riduzione delle pensioni di invalidità e di inabilità

Surroga della Cassa

1. In caso di infortunio, le pensioni di inabilità ed invalidità non sono concesse e, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta. Sono, invece, proporzionalmente ridotte nel caso in cui il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

2. In caso di inabilità o invalidità dovuta ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'art.1916 del Codice Civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma 1, ove questi abbia diritto alla surroga.

Art. 79

Pensioni di reversibilità e indirette

1. Alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato le pensioni sono reversibili a favore del coniuge superstite, dei figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro o a figli maggiorenni che seguono corsi di studi, sino al compimento della durata minima legale del corso di studi seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età, nelle seguenti percentuali:

a) del 60% al solo coniuge; dell'80% al coniuge con un solo figlio; del 100% al coniuge con due o più figli;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, del 60% ad un solo figlio; dell'80% a due figli; del 100% a tre o più figli.

2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, la pensione di invalidità si considera aumentata di tre settimi relativamente alla quota base determinata ai sensi dell'art. 65.

3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge superstite ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempre che quest'ultimo abbia maturato almeno dieci anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa. Essa spetta nelle percentuali di cui al comma 1 lettere a) e b) su un importo calcolato ai sensi dell'art. 64, comma 1, lettere a) e b).

4. Ai beneficiari della pensione indiretta, nel caso in cui la posizione contributiva del de cuius sia regolare per tutti gli anni di iscrizione maturati presso la Cassa, è riconosciuta una maggiorazione aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione pari a 5 anni, fino a concorrenza di 40 di contribuzione. La maggiorazione viene determinata in relazione alla media dei contributi degli ultimi cinque anni, rivalutati con i criteri di cui all'art. 65, comma 6.

Il beneficio non è cumulabile con quello previsto dall'art. 69, comma 5.

5. Per gli iscritti alla Cassa dal 1° gennaio 2025 la pensione spetta nelle percentuali di cui al comma 1 lettere a) e b) su un importo calcolato ai sensi dell'art. 69.

6. Per il calcolo della quota modulare si applicano le disposizioni dell'art. 70.

7. La pensione indiretta spetta solo ai superstiti di chi sia stato iscritto, per la prima volta, alla Cassa a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso, purché la cessazione non sia avvenuta prima di tre anni anteriori al decesso.

Art. 80

Aumento dei trattamenti

1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati annualmente, a partire dal secondo anno successivo a quello di decorrenza, con delibera del Consiglio di Amministrazione da adottare entro il 28 febbraio, in proporzione alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevata dall'Istituto Nazionale di Statistica per l'anno precedente.

2. La delibera viene comunicata ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell'art.3 comma 2 del Decreto Legislativo n.509/1994.

3. Gli aumenti hanno decorrenza dall'1 gennaio dell'anno della delibera del Consiglio di Amministrazione.

4. Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

TITOLO VII

Delle sanzioni

Art. 81

Inadempimenti sanzionati

Sono sanzionati i seguenti inadempimenti:

- a) con le sanzioni amministrative il mancato o il ritardato invio della comunicazione dei redditi e dei volumi di affari (Modello 5) di cui all'art. 7, nonché l'invio di una comunicazione non conforme al vero;
- b) con le sanzioni civili il mancato o ritardato pagamento dei contributi soggettivi ed integrativi di cui agli articoli 30, 31, 32 e 37.

Art. 82

Determinazione delle sanzioni

Tutte le sanzioni disciplinate dal presente Regolamento sono determinate per ogni inadempimento in misura fissa, o con percentuale predeterminata; nel caso di ritardo, con graduazione in relazione alla sua durata.

Art. 83

Applicazione delle sanzioni

Le sanzioni sono applicate ad ogni singolo ritardo o omissione, senza alcun aumento o riduzione, in caso di eventuale reiterazione dell'inadempimento.

Art. 84

Automatismo delle sanzioni

Le sanzioni sono applicate in modo automatico a seguito dell'accertamento dell'omissione o del ritardo, salvo quanto previsto dagli articoli 88, 93 e 94. La Giunta Esecutiva, in deroga a quanto previsto dal precedente periodo, può considerare giustificato ogni ritardo nell'adempimento di obblighi dichiarativi o contributivi, che si dimostri essere dovuto a circostanze eccezionali, adeguatamente motivate.

Art. 85

Sanzioni per omissioni, comunicazioni non conformi al vero e per ritardi

1. L'omissione, il ritardo o l'invio di una comunicazione non conforme al vero comporta, per questo solo fatto, l'obbligo di versare alla Cassa, a titolo di sanzione, con riferimento al Modello 5/2024, la somma pari ad euro 446,00.

2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta a:
 - a) euro 88,00 se la comunicazione o la rettifica di quella non conforme al vero viene inviata con un ritardo non superiore a trenta giorni dalla scadenza del termine previsto;
 - b) euro 178,00 se la comunicazione o la rettifica di quella non conforme al vero viene inviata oltre il trentesimo giorno, purché entro il 31 dicembre dell'anno solare previsto per l'invio;
 - c) euro 269,00 se la comunicazione o la rettifica di quella non conforme al vero viene inviata successivamente al 31 dicembre dell'anno solare previsto per l'invio e prima del ricevimento della formale contestazione da parte della Cassa.

3. Qualora il Modello 5 inviato in ritardo, ma prima che l'accertamento divenga definitivo ai sensi del successivo art. 92, contenga dati reddituali pari a zero sia per l'IRPEF che per l'IVA, la misura della sanzione è, comunque, ridotta all'importo di cui al comma 2 lettera a).

4. La sanzione per il ritardo nella comunicazione non si applica in caso di ritardato invio della comunicazione relativa ai primi due anni solari di iscrizione all'Albo degli Avvocati, nonché agli anni di iscrizione nel Registro dei Praticanti nel caso in cui il Praticante sia tenuto a tale adempimento in quanto iscritto alla Cassa. La presente disposizione si applica anche ai ritardi nelle comunicazioni per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, purché le relative sanzioni non siano state ancora corrisposte.

5. La sanzione prevista nel comma 2 non si applica in caso di rettifica operata in diminuzione rispetto ai dati reddituali comunicati tempestivamente.

6. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono rivalutati annualmente con arrotondamento all'euro più vicino, in proporzione alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'Istituto Nazionale di Statistica per l'anno precedente. A tal fine il Consiglio di Amministrazione adotta apposita delibera entro il 28 febbraio di ciascun anno e la comunica ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 509/1994.

7. Gli aumenti hanno decorrenza dal Mod. 5 dell'anno di delibera.

Art. 86

Omesso versamento di contributi in autoliquidazione

Se l'obbligato omette di eseguire il pagamento dei contributi dovuti con versamenti in autoliquidazione ai sensi dell'art. 41, si applica una sanzione pari al 24% dei contributi non versati. Tale percentuale è ridotta al 12% qualora, al momento della formale contestazione da parte della Cassa, risulti che, relativamente all'anno oggetto della verifica, siano stati eseguiti versamenti diretti, anche parziali, purché in misura non inferiore al 20% di quanto dovuto. In ogni caso la misura della sanzione non può essere inferiore ad euro 30,00 per ogni annualità di riferimento dei contributi evasi, indipendentemente dalla natura degli stessi.

Art. 87

Ritardato versamento di contributi in autoliquidazione

1. Se l'obbligato esegue il pagamento dei contributi indicati nell'art. 41 entro otto giorni dalla scadenza del termine previsto, si applicano soltanto gli interessi di cui all'art. 90.

2. Se l'obbligato esegue il pagamento dei contributi indicati nell'art. 41 dal nono al sessantesimo giorno dalla scadenza del termine previsto, si applica, oltre agli interessi di cui all'art. 90, una sanzione pari al 4% dei contributi versati in ritardo.

3. Se il pagamento viene eseguito tra il sessantunesimo e il centocinquantesimo giorno successivo alla scadenza compreso, si applica, oltre agli interessi di cui all'art. 90, una sanzione pari al 6% dei contributi versati in ritardo.

4. Se il pagamento viene eseguito oltre il centocinquantesimo giorno successivo alla scadenza e prima della formale contestazione da parte della Cassa, si applica, oltre agli interessi di cui all'art. 90, una sanzione pari al 10% dei contributi versati in ritardo.

5. In ogni caso la misura della sanzione non può essere inferiore ad euro 30,00 per ogni annualità di riferimento dei contributi versati in ritardo, indipendentemente dalla natura degli stessi.

Art. 88

Sanzioni per omesso versamento dei contributi, il cui obbligo sia stato accertato a seguito di controlli incrociati con il fisco

1. Se da controlli incrociati con il fisco si accerti che l'obbligato ha fatto alla Cassa comunicazioni non conformi al dichiarato fiscale, dalle quali risulti che sono stati eseguiti versamenti diretti inferiori al dovuto, si applica una sanzione pari al 50% della parte dei contributi non pagata tempestivamente, in relazione al maggior reddito o volume d'affari accertati.

2. Qualora il reddito dichiarato al fisco risulti inferiore a quello dichiarato alla Cassa, si applica una sanzione pari al 10% della differenza fra i contributi effettivamente dovuti e quelli risultanti dalla originaria dichiarazione alla Cassa. Restano fermi gli altri effetti previdenziali, disciplinari e penali derivanti dalla accertata difformità.

3. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta al 30% nel caso di adesione all'accertamento eseguito dalla Cassa e di contestuale pagamento dei maggiori contributi, delle penalità e degli interessi nella misura di cui all'art. 90, purché compiuto entro novanta giorni dalla comunicazione da parte della Cassa delle somme dovute, in conseguenza degli accertamenti eseguiti.

4. Conformemente alle previsioni dell'art. 84 la Giunta Esecutiva, se rileva che le difformità sono frutto di errore materiale o, comunque, determinate da gravi e giustificati motivi, ha facoltà di considerare giustificata l'omissione/irregolarità.

Art. 89

Omesso o ritardato versamento di contributi minimi

Le sanzioni di cui agli artt. 86 e 87 si applicano a decorrere dall'anno 2016 anche alle omissioni o ai ritardi nel pagamento dei contributi minimi. In questi casi sanzioni ed interessi decorrono dalla scadenza del pagamento dell'ultima rata.

Art. 90

Interessi per omessi o ritardati pagamenti

Per le inadempienze di cui agli artt. 86, 87, 88 e 89 sono inoltre dovuti, sui contributi non pagati tempestivamente, gli interessi di mora nella misura annua del 2,75% ovvero quelli legali, se superiori.

Art. 91

Modalità di esazione

1. L'esazione degli importi dovuti a titolo di contributi e/o sanzioni e/o interessi, disciplinati dal Titolo VII, avviene a mezzo ruoli, con la procedura specificata negli articoli seguenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, in via generale o per casi particolari, che l'esazione degli importi di cui al comma 1 venga eseguita in modo diverso.

Art. 92

Informativa all'iscritto e formale contestazione dell'inadempimento

1. L'ufficio competente della Cassa, quando riscontra un inadempimento agli obblighi indicati nell'art. 81, ne dà avviso all'interessato con PEC o lettera raccomandata da inviare all'ultimo domicilio professionale conosciuto dalla Cassa o con atto equipollente.

2. Nell'avviso vengono specificati:

- a) l'inadempienza riscontrata;
- b) l'indicazione degli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni e interessi;
- c) l'invito a fornire, entro il termine di giorni trenta dalla data di ricezione, eventuali osservazioni in merito alla contestazione;
- d) l'avvertimento che, in mancanza di osservazioni, si procederà alla esazione mediante iscrizione nei ruoli esattoriali ovvero con altra modalità indicata dalla Cassa;
- e) la misura della sanzione ridotta in caso di versamento diretto in oblazione degli importi dovuti, con modalità e termini determinati dalla Cassa;
- f) l'indicazione di modalità e termini di eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 97.

3. Qualora l'interessato faccia pervenire osservazioni in merito all'inadempimento contestato l'ufficio competente adotta gli opportuni provvedimenti con sollecitudine:

- a) se l'inadempimento contestato risulta inesistente, ne dà avviso scritto all'interessato provvedendo, eventualmente, alle operazioni necessarie all'annullamento dell'accertamento;
- b) se le osservazioni comunicate non escludono l'inadempimento, l'ufficio determina in via definitiva l'accertamento, eventualmente correggendo quello inizialmente compiuto e ne dà comunicazione scritta all'interessato con le specificazioni di cui al comma 2, lettere b), e) ed f).

4. Qualora l'interessato non faccia pervenire osservazioni entro il termine di cui al comma 2, lettera c), o presenti domanda di rateazione o di conciliazione ai sensi dei successivi articoli 96 e 98, l'avviso di cui ai commi 1 e 2 acquista efficacia di accertamento definitivo.

Art. 93

Accertamento per adesione

Qualora il soggetto nei cui confronti sia stata avviata la formale contestazione di cui al precedente articolo ritenga di aderire all'accertamento mediante versamento diretto degli importi dovuti nei modi ed entro i termini comunicati dalla Cassa, la sanzione in oblazione sarà ridotta di un terzo, salvo quanto disposto dall'art.88, comma 3.

Art. 94

Regolarizzazione spontanea

Tutte le sanzioni previste nel presente Regolamento, ad eccezione di quelle previste all'art. 88, sono ridotte del 60% nel caso che il soggetto inadempiente provveda, prima della formale contestazione da parte della Cassa, alla regolarizzazione dell'omissione. Il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione entro centoventi giorni dalla comunicazione del conteggio di tutte le somme dovute a titolo di contributi, sanzioni e interessi come sopra determinati.

Art. 95

Integrazione al minimo illegittimamente richiesta

Gli istituti dell'accertamento per adesione e della regolarizzazione spontanea disciplinati dagli artt. 93 e 94 si applicano anche ai casi previsti dall'art. 72, commi 8 e 9.

Art. 96
Rateazione

1. L'obbligato al pagamento di somme determinate ai sensi del Titolo VII può chiedere la rateazione, prima della formazione del ruolo, con valore di riconoscimento del debito, fino a un massimo di tre anni, con il pagamento degli ulteriori interessi nella misura annua del 2,75% ovvero del tasso legale, se superiore. Sulla richiesta provvede il Direttore Generale o il Dirigente da lui delegato.

2. Nei casi previsti dagli artt. 93 e 94 l'obbligato al pagamento può chiedere, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione delle somme dovute, la rateazione, con valore di riconoscimento del debito, fino ad un massimo di tre anni, con il pagamento degli ulteriori interessi nella misura del 2,75%, ovvero del tasso legale, se superiore. Qualora l'obbligato abbia in corso una rateazione, se in regola con i versamenti, potrà richiederne una seconda.

3. Le domande di rateazione presentate ai sensi del presente articolo dovranno essere accompagnate, a pena di irricevibilità, dal contestuale versamento in acconto di almeno il 20% del dovuto. In caso di mancato pagamento entro i termini di scadenza di ogni singola rata, l'obbligato potrà regolarizzare la propria posizione eseguendo il versamento entro il termine di scadenza della rata successiva con aggravio di interessi. In caso di mancato rispetto anche di tale successiva scadenza, l'obbligato decadrà dal beneficio della rateazione accordata e dall'eventuale agevolazione della riduzione della sanzione.

4. La rateazione non è ammessa se la somma complessivamente dovuta è inferiore ad euro 1.000,00 e nei casi di cui all'art. 88, comma 2 e 3.

5. Nel caso di somme accertate superiori ad euro 10.000,00 la rateazione di cui al comma 3 che precede potrà essere concessa fino ad un massimo di sei anni.

6. I titolari di pensione di vecchiaia, contestualmente alla richiesta di rateazione, dovranno autorizzare la trattenuta mensile dalla prestazione previdenziale percepita delle rate mensili dovute nei limiti di legge. Qualora l'importo delle trattenute mensili sia inferiore al debito maturato, l'eccedenza sarà corrisposta in rate annuali. Il mancato pagamento di una sola delle quali comporterà la decadenza dal beneficio connesso.

Art. 97

Impugnazioni

Avverso l'accertamento divenuto definitivo è ammesso il reclamo alla Giunta Esecutiva entro il termine di trenta giorni.

Art. 98

Camera di Conciliazione

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa può istituire una Camera di Conciliazione per la risoluzione di controversie in materia di sanzioni, stabilendone la disciplina e le modalità di accesso.

TITOLO VIII

Della disciplina speciale

Art. 99

Iscritti alla Cassa che assumono cariche pubbliche

1. Gli iscritti alla Cassa rientranti nelle categorie di cui all'art. 20 comma 1 della Legge n. 247/2012 mantengono, a domanda, l'iscrizione anche per il periodo di cancellazione o sospensione dagli Albi concomitante con la carica.

2. Gli iscritti alla Cassa di cui al comma 1, nonché quelli che siano o siano stati membri del Parlamento Nazionale od Europeo, dei Consigli Regionali, Presidenti delle Province o Sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia o con più di 50.000 abitanti possono, ai fini del calcolo della pensione, supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'art. 34, versando volontariamente il contributo di cui all'art. 30, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'art. 31 rapportato ad un volume di affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui all'art. 37, comma 1.

Art. 100

Esercizio della facoltà

La facoltà disciplinata dal comma 2 dell'art.99, da parte dei soggetti ivi indicati, può essere esercitata o annualmente con la comunicazione ordinaria dei redditi o al momento del pensionamento.

Art. 101

Esercizio annuale della facoltà

1. Qualora la facoltà di cui al comma 2 dell'art. 99 sia esercitata annualmente, l'avente diritto può dichiarare il reddito rivalutato, nel raffronto tra l'anno di produzione del maggior reddito utilizzato e l'anno a cui si riferisce la dichiarazione.

2. I contributi soggettivo e integrativo, calcolati sul reddito assunto, sono pagati nei termini e nelle forme ordinarie.

Art. 102

Esercizio della facoltà in sede di pensionamento

1. Qualora la facoltà di cui al comma 2 dell'art. 99 sia esercitata al momento del pensionamento, l'avente diritto può dichiarare i redditi rivalutati, nel raffronto tra l'anno di produzione del maggior reddito assunto e il penultimo anno anteriore a quello di pensionamento.
2. Il pagamento dei maggiori contributi dovuti, maggiorati dell'interesse legale, deve essere eseguito prima della liquidazione della pensione.

Art. 103

Rivalutazione del reddito

1. Nel caso indicato nell'art. 101, ai fini della liquidazione della pensione, il maggior reddito, su cui sono stati calcolati i contributi, viene rivalutato sino al penultimo anno anteriore a quello del pensionamento.
2. Nel caso indicato nell'art. 102 il reddito non è ulteriormente rivalutato.

TITOLO IX

Delle norme finali ed entrata in vigore

Art. 104

Richiamo di articoli del presente Regolamento o di altre fonti normative

1. Nel presente Regolamento ogni riferimento ad un articolo, senza alcuna specificazione, è da intendersi al presente Regolamento. Ogni riferimento ad articoli di altre fonti normative contiene la menzione espressa della fonte.
2. La parte dell'unione civile è equiparata al coniuge. Le disposizioni del presente Regolamento che si riferiscono al matrimonio o contenenti le parole coniuge, coniugi o equivalenti, si applicano anche alla parte della unione civile.

Art. 105

Ulteriori informazioni da parte di Cassa Forense

- 1.** La Cassa informa dei termini e delle modalità per le comunicazioni attraverso il proprio Sito Internet. Ulteriori informazioni potranno essere trasmesse a mezzo di posta elettronica e mediante l'affissione di manifesti negli Uffici Giudiziari e nelle sedi dei Consigli dell'Ordine, a cura di questi ultimi.
- 2.** La Cassa può inoltre dare le informazioni di cui al comma 1 con altri mezzi ritenuti idonei ad assicurarne la miglior diffusione.

Art. 106

Richiesta di informazioni agli Uffici Fiscali

- 1.** La Cassa ha il diritto di richiedere in ogni momento ai competenti Uffici dell'Anagrafe Tributaria informazioni sulle singole dichiarazioni degli iscritti agli Albi e delle Società tra Avvocati e sui relativi accertamenti definitivi.
- 2.** La Cassa può inoltre chiedere agli stessi Uffici informazioni, oltre che sui redditi derivanti dall'esercizio della professione forense, anche sui redditi di lavoro autonomo, di lavoro dipendente, di impresa o di capitale per tutti gli iscritti agli Albi di Avvocato e delle Società tra Avvocati.

Art. 107

Entrata in vigore

- 1.** Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo all'approvazione Ministeriale.
- 2.** Dalla stessa data sono abrogate le seguenti norme regolamentari:
 - a) Regolamento Unico della Previdenza;
 - b) Regolamento Società tra Avvocati;
 - c) Regolamento per le prestazioni previdenziali in regime di cumulo.